



Approfondimento n. 11/ottobre 2021

Apolidia e Minori Stranieri non Accompagnati

Il rischio di una mancata identificazione dell'apolidia nel passaggio
alla maggiore età

a cura di

Marianna Lunardini

Coordinamento: *Rosangela Cossidente*

Coordinamento scientifico: *Daniele Frigeri*

Con il sostegno di



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

INTESA  SANPAOLO

Sommario

Sommario	2
1. L'apolidia infantile e le migrazioni	3
2. Descrizione della ricerca	6
2.1 METODOLOGIA ADOTTATA	6
2.2 LIMITI DELLA RICERCA	7
3. MSNA e rischio apolidia	7
4. Analisi delle principali nazionalità di minori non accompagnati in Italia	9
4.1 LA LEGISLAZIONE SULLA NAZIONALITÀ E IL FENOMENO APOLIDIA IN ALCUNI DEI PAESI DI PROVENIENZA	10
4.1.1 AFGHANISTAN	10
4.1.2 BANGLADESH	11
4.1.3 COSTA D'AVORIO	13
4.1.4 ERITREA	14
4.1.5 SOMALIA	15
4.2 LA REGISTRAZIONE DELLE NASCITE	17
5. La conversione del permesso di soggiorno	19
5.1 LE DIFFICOLTÀ LEGATE AI DOCUMENTI	20
5.2 ALCUNI DATI SULLA CONVERSIONE DEL PERMESSO DEI MSNA	22
6. La protezione internazionale per i MSNA	24
7. Alcuni casi di apolidia	25
7.1 PERCORSI MIGRATORI COMPLESSI	26
7.2 LEGISLAZIONI DISCRIMINATORIE	27
7.3 MINORANZE DISCRIMINATE ED ERRATA ATTRIBUZIONE DI NAZIONALITÀ	28
8. Le criticità legate all'emersione del problema apolidia fra MSNA	29
9. Un focus sulla Costa d'Avorio	31
10. Conclusioni e raccomandazioni	34
11. Bibliografia	36
12. Sitografia	37

1. L'apolidia infantile e le migrazioni

Avere una nazionalità è un diritto umano fondamentale, garantito da numerose convenzioni internazionali. L'importanza della cittadinanza è collegata al godimento di numerosi diritti conseguenti, quali il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, ma anche la possibilità di spostarsi da uno Stato all'altro. La cittadinanza protegge inoltre da violazioni gravissime dei diritti dei minori quali il lavoro forzato e il matrimonio precoce. L'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma che: *“Tutti hanno diritto a una nazionalità. Nessuno può essere arbitrariamente privato della sua nazionalità o vedersi negato il diritto di cambiare la sua nazionalità”*.

Per acquisire la cittadinanza è necessario essere registrati alla nascita. Sebbene l'assenza di tale procedimento non comporti necessariamente la condizione di apolidia, la registrazione della nascita di una persona è il primo riconoscimento ufficiale della sua esistenza e pone le basi per la tutela dei suoi diritti individuali. La condizione di apolidia è, infatti, opposta alla cittadinanza e rappresenta una violazione dei diritti umani. Difatti, anche se i diritti fondamentali sono considerati come universali, il godimento dei diritti più basilari è collegato all'aver o meno una cittadinanza, a prescindere che essa sia dello Stato ove si risiede o meno, in quanto l'aver una cittadinanza di un altro Paese permette allo straniero di godere di alcuni diritti concessi dallo Stato ospitante ai cittadini di stati terzi.

La condizione di apolidia pone invece una persona in uno stato di non esistenza, nella condizione di fantasma, da cui emerge forte un senso di colpa per non poter dimostrare la propria identità e la propria appartenenza ad un determinato luogo¹. Proprio per la riduzione di tale fenomeno e per la protezione dei diritti delle persone che non sono cittadine di nessun luogo, la comunità internazionale ha promosso due Convenzioni:

- la Convenzione relativa allo statuto delle persone apolidi del 1954, che definisce gli apolidi e impegna gli Stati a riconoscere i diritti fondamentali;
- la Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961 (solo recentemente ratificata dall'Italia²), che impegna ad istituire meccanismi automatici di riduzione del fenomeno.

L'apolide è quindi una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione (art.1 Convenzione del 1954). Ritardataria nella ratifica della seconda Convenzione, l'Italia è, ad ogni modo, uno dei pochi Stati al mondo ad avere ben due procedure di riconoscimento dell'apolidia³, procedure formali che attestano che la persona sia apolide e che rilasciano una certificazione atta al riconoscimento, secondo la Convenzione del 1954, dei più basilari diritti come, ad esempio, l'accesso al sistema sanitario nazionale, a garanzia del diritto alla salute secondo la Costituzione. La normativa internazionale del 1961, infatti, equipara l'apolide riconosciuto allo straniero (quindi cittadino di Stato terzo), richiedendo agli Stati membri di trattare le persone apolidi almeno in maniera altrettanto favorevole agli stranieri che posseggono una cittadinanza, mentre in alcuni casi di equiparare il trattamento a quello dei propri cittadini. Le

¹ Si vedano le interviste tratte da UNHCR (2015), *I am here I belong*.

² Con legge di ratifica 29 settembre 2015, n. 162, l'Italia ha aderito e dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

³ Si veda il Box 1 per un approfondimento sulle procedure di riconoscimento dell'apolidia.

convenzioni internazionali in tema di apolidia riconoscono e incoraggiano - lasciando in tal senso discrezionalità allo Stato - la possibilità di facilitare una naturalizzazione dell'apolide con l'acquisizione della cittadinanza dello Stato di residenza.

L'importanza della registrazione delle nascite dei minori, come strumento di eliminazione alla base dell'apolidia, è reiterata in vari obblighi internazionali: numerosi trattati delle Nazioni Unite sottolineano il diritto dei bambini alla registrazione e confermano il diritto di ogni bambino ad acquisire la cittadinanza di uno dei genitori, cosiddetto *ius sanguinis*, o dello Stato di nascita, cosiddetto *ius soli*. L'articolo 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici enuncia che “Ogni bambino deve avere, senza alcuna discriminazione di razza, colore, sesso, lingua, religione, origine nazionale o sociale, proprietà o nascita, il diritto alle misure di protezione necessarie dalla sua condizione di minore, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato. Ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita e deve avere un nome. Ogni bambino ha il diritto di acquisire una nazionalità”. Anche la Convenzione sui diritti del fanciullo si è espressa all'articolo 7 in tali termini⁴, mentre la Convenzione sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari ha stabilito il diritto dei figli dei migranti alla cittadinanza e il diritto alla registrazione alla nascita (art. 29).

L'identità giuridica di un minore è quindi fondamentale per l'accesso a molti diritti fondamentali, tanto che il Comitato, garante della Convenzione ONU per il diritto all'infanzia, si è espresso auspicando che gli Stati proteggano i figli dei migranti irregolari, fornendo accesso sicuro e gratuito alla registrazione delle loro nascite. Il Comitato ha, infatti, affermato che l'ottenimento di documenti attestanti l'identità giuridica fornisce accesso ai servizi essenziali e protezione nel quadro del sistema giuridico di ogni Stato, pertanto ognuno dei Paesi membri deve prospettare anche soluzioni temporanee per fornire nel più breve tempo possibile una documentazione ad ogni minore⁵. Gli Stati firmatari sono pertanto chiamati a non esigere documentazione dai genitori attestante la regolarità del loro permesso per la procedura di registrazione dell'infante nato. Tralasciando la nascita dei minori in contesti precari di immigrazione, la presenza di un problema di apolidia per i minori migranti è inoltre legata allo Stato di origine, quindi non dovuta al fenomeno migratorio, ma portata come un peso dal minore migrante al suo arrivo nel Paese di destinazione. Com'è noto, tra i paesi africani in cui l'UNHCR riconosce l'esistenza di grandi popolazioni a rischio di apolidia vi sono numerosi Stati di origine dei migranti in arrivo in Europa: ad esempio Costa d'Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Kenya, Madagascar, Sudafrica, Sudan e Zimbabwe⁶.

I Paesi africani sono sempre più consapevoli del problema dell'accesso alla cittadinanza e del fenomeno dell'apolidia, come testimonia la recente decisione del Costa d'Avorio di istituire la

⁴ Secondo cui “Il bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita e ha diritto sin dalla nascita a un nome, il diritto di acquisire una nazionalità e, per quanto possibile, il diritto di conoscere ed essere accudito dai suoi genitori. Gli Stati parti garantiscono l'attuazione di questi diritti in conformità con la loro legislazione nazionale e i loro obblighi ai sensi degli strumenti internazionali pertinenti in questo campo, in particolare laddove il minore sarebbe altrimenti apolide”.

⁵ United Nations Committee on the Rights of the Child (2017), General Comment No. 21 (2017) on Children in Street Situations, in https://www.streetchildren.org/wp-content/uploads/gravity_forms/1-07fc61ac163e50acc82d83eee9ebb5c2/2017/07/General-Comment-No.-21-2017-on-children-in-street-situations.pdf

⁶ La presenza di gruppi minoritari, le passate ondate di migrazioni storicamente importanti per l'economia dei territori sono alcuni dei motivi che spiegano la presenza così forte di apolidia in determinati Stati. Per una panoramica a livello globale si possono consultare: UNHCR (2020), Global trends, forced displacement in 2019, ISI (2020), Statelessness in numbers: 2020 An overview and analysis of global statistics, agosto e il sito <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>

prima procedura di riconoscimento dell'apolidia, prima in tutto il continente. Inoltre, anche nei contesti regionali, come nel quadro dell'Unione Africana, gli Stati parte hanno confermato l'impegno alla riduzione del fenomeno, riconoscendo l'apolidia come uno dei fattori principali di conflitto e instabilità proprio per le cause alla radice di tale fenomeno: la discriminazione su base razziale, di sesso o genere di una determinata parte della popolazione⁷.

In Italia, l'attenzione verso i casi di maggiore vulnerabilità dovuti ad un percorso migratorio in età evolutiva privo di riferimenti genitoriali ha portato ad importanti interventi legislativi a supporto dei minori, non da ultimo con la legge 47 del 2017. A tale attenzione si è coniugata nel V "Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva" dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, insediato presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, la volontà di agire per la tutela dei minori non accompagnati apolidi, in primo luogo migliorando i meccanismi di determinazione dei casi di apolidia in Italia. Difatti, l'azione 22 sostiene il rafforzamento delle procedure di identificazione per una tutela non solo dei MSNA a rischio apolidia, ma anche di coloro che maggiormente sono colpiti dagli effetti di un mancato riconoscimento, i neomaggiorenni. In aggiunta a ciò, il Piano riconosce la necessità di sviluppare un sistema migliore di monitoraggio del fenomeno, coinvolgendo in un lavoro comune, le differenti istituzioni coinvolte nella raccolta dei dati e nello scambio di informazioni utili per una maggiore conoscenza del fenomeno. Nell'azione 30 infatti, è previsto l'intervento "Favorire la qualità e la confrontabilità dei dati raccolti dai sistemi che detengono informazioni su bambini e adolescenti in carico ai servizi e fuori famiglia (inclusi MSNA e apolidi)", obiettivo che solo attraverso un lavoro congiunto dei Ministeri e degli enti pubblici competenti potrà essere realizzato⁸.

⁷ Member States Experts Meeting on the Draft Protocol to the African Charter on Human and Peoples Rights on the Specific Aspects on the Right to a Nationality and the Eradication of Statelessness in Africa, 2018 in <http://citizenshiprightsafrika.org/member-states-experts-meeting-on-the-draft-protocol-to-the-african-charter-on-human-and-peoples-rights-on-the-specific-aspects-on-the-right-to-a-nationality-and-the-eradication-of-statelessness-in-afr/>

⁸ Per consultare il V Piano di azione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, pubblicato nel maggio 2021: <https://famiglia.governo.it/media/2360/5-piano-infanzia-e-adolescenza.pdf>

Box 1. Le procedure di riconoscimento dell'apolidia in Italia⁹

1. Il procedimento amministrativo

- Organo di riferimento: Ministero per l'Interno
- Documenti da allegare: Atto di nascita, Documentazione relativa alla residenza in Italia, quali attestato di residenza e titolo di soggiorno
- Documenti probatori per attestare la condizione di apolide (es. rilascio di dichiarazione di non-cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche)
- Spese: Costi di spedizione del plico al Ministero e spese di traduzione asseverata della documentazione in lingua straniera
- Tempi: la procedura può arrivare a più di 2 anni

2. Il procedimento giudiziario

- Organo di riferimento: Tribunale ordinario, competenza in base al luogo di dimora del richiedente (dal 2017)
- Documenti da allegare: non vi sono documenti obbligatori ma deve essere allegato ogni documento utile alla decisione del giudice
 - Spese: oneri della difesa e spese giudiziali (come il contributo unificato pari a €259)
 - Tempi: durata del rito sommario di cognizione (generalmente tra 1 e 2 anni)

2. Descrizione della ricerca

2.1 METODOLOGIA ADOTTATA

La ricerca ha come oggetto lo studio del fenomeno dell'apolidia fra i minori migranti, nello specifico i minori stranieri non accompagnati in Italia. Nella definizione di minori stranieri non accompagnati (MSNA) rientra ogni minore straniero non comunitario (quindi cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale.

Il presente rapporto combina gli elementi di una ricerca normativa e documentale con l'interlocuzione con attori di riferimento nel contesto italiano: esperti accademici, operatori, ricercatori, giuristi e tutori volontari. La fase di ricerca documentale ha comportato l'approfondimento delle norme giuridiche che disciplinano il riconoscimento della nazionalità e la registrazione della nascita in numerosi Paesi di interesse per i minori non accompagnati. Questa fase si è concentrata in particolare nella ricerca della legislazione primaria e delle norme

⁹ Le procedure sono regolate dalla legge disciplinata dall'art. 17 del D.P.R. n. 572/93 "Regolamento di esecuzione della legge 91/92", per il procedimento amministrativo, e dalla D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per quanto riguarda la competenza delle "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" per l'accertamento dello stato di apolidia.

amministrative che forniscono il quadro di riferimento per il riconoscimento della cittadinanza e la richiesta e l'ottenimento di un certificato di nascita. L'analisi è stata arricchita dal prezioso supporto degli studenti dell'Università di Napoli Federico II. L'approfondimento documentale ha comportato anche la ricerca di informazioni esistenti sulla registrazione anagrafica, nonché informazioni sulle comunità di migranti e rifugiati oggetto di studio¹⁰.

È stata condotta un'attività di analisi e raccolta della normativa internazionale e nazionale, oltre ai documenti di *policy* esistenti, le prassi giurisprudenziali nazionali in tema di apolidia, le fonti accademiche disponibili e i rapporti istituzionali e non governativi. Il materiale raccolto e analizzato ha costituito la base per le interviste qualitative con attori rilevanti per il tema dell'apolidia minorile e dei MSNA. Si ringrazia in particolare l'appassionato lavoro delle Cliniche legali dell'Università degli Studi Torino (*Human Rights and Migration* e Famiglie, minori e diritto) e dei loro studenti. Sono stati richiesti dati ai principali organi ministeriali di riferimento e sulla base di determinati riscontri si è deciso di focalizzare l'analisi su alcuni Stati di riferimento considerati di rilievo per il fenomeno dell'apolidia o del rischio apolidia. Infine, per meglio comprendere i diversi ostacoli incontrati nell'ottenimento della nazionalità da parte dei minori apolidi in Italia, sono stati individuati alcuni casi concreti, ciascuno dei quali rappresenta una specificità sintomatica rispetto alle possibili cause dell'apolidia e al riconoscimento (o mancato riconoscimento) di questa da parte di funzionari ed operatori.

2.2 LIMITI DELLA RICERCA

Nonostante sia chiaro che l'apolidia è un fenomeno complesso che comporta delle sfide rilevanti e tuttora aperte, vi sono dei limiti oggettivi da evidenziare che hanno reso più difficile una ricerca sull'apolidia infantile fra i minori non accompagnati in Italia. Il principale è la mancanza di dati quantitativi precisi per identificare la portata del fenomeno in Italia. Una ulteriore difficoltà è rappresentata dall'assenza di ricerche pregresse sul tema dei minori non accompagnati in condizione di apolidia o rischio apolidia: difatti la trattazione del fenomeno dell'apolidia in Italia si focalizza su gruppi di natura diversa quali le popolazioni originarie dei Balcani, storicamente più presenti nel contesto italiano.

3. MSNA e rischio apolidia

Secondo quanto evidenziato dall'UNHCR, e come riportato da ASGI e Intersos negli "indicatori di apolidia"¹¹, le principali casistiche relative all'apolidia o al rischio apolidia per i minori non accompagnati sono ricollegate alla presenza di minori:

- appartenenti a minoranze discriminate all'interno di determinati Paesi di provenienza come, ad esempio, la popolazione Rohingya in Myanmar e Bangladesh, Curdi Faili, Curdi siriani, Sahrawi, Tuareg, Palestinesi, Bidoon;

¹⁰ Si ringrazia in tal senso la preziosa interlocuzione con esperti quali: Sabine Sidler De Gruttola (Secrétariat d'Etat aux migrations - Suisse), Enrico Guida (UNHCR - Italia), Marie Miran-Guyon (École des hautes études en sciences sociales - France), Francesco Monti (Università di Roma La Sapienza).

¹¹ ASGI, Intersos (2021), Scheda Apolidia, progetto Pass4you, Never Alone.

- provenienti da Stati in cui è presente una legislazione per l'acquisizione della cittadinanza che ha nel passato impedito ad un determinato gruppo di persone, come nel caso della migrazione storicamente rilevante in Costa d'Avorio, di acquisire la cittadinanza;
- nati da genitori di una determinata nazionalità in un Paese diverso, nei casi in cui il minore non possa acquisire la cittadinanza né per *ius soli* né per *ius sanguinis* (ad esempio in Sudan da genitori eritrei);
- che hanno perso o che non hanno mai avuto contatti con la figura paterna nei casi di leggi discriminatorie che non consentono alla madre di trasmettere la cittadinanza al figlio in determinate circostanze, come nei casi della Somalia, della Libia e della Siria;
- che non presentano certificato di nascita e sono orfani di entrambi i genitori o in condizione di abbandono. In quest'ultimo caso come segnalato dagli indicatori elaborati da ASGI e Intersos, il minore "potrebbe essere riconosciuto come apolide ove risulti che non è mai stato registrato presso le autorità dello Stato di nascita e/o dello Stato di cui i genitori erano cittadini e che l'acquisto della cittadinanza di tale Stato/i richiederebbe adempimenti sostanzialmente impossibili."

Per i minori non accompagnati il rischio apolidia è perciò determinato da fattori legati sia alla relazione con i propri genitori, sia alla legislazione del Paese di nascita oltre che al proprio percorso migratorio. In quest'ultimo caso, storie di spostamenti complessi, ripetuti ed effettuati in tenera età, possono compromettere la possibilità di ricostruire con prove documentali la provenienza del minore che per la giovane età potrebbe non avere traccia della località di nascita ed essere materialmente impossibilitato alla richiesta di un certificato di nascita. La perdita dei genitori è in questo senso una perdita anche delle proprie radici o per lo meno della possibilità di ricostruirle.

Un'ulteriore casistica che spesso può risultare in apolidia infantile è riconducibile alla presenza di discriminazioni di genere in alcune leggi sulla cittadinanza, che impediscono alle madri sole o non sposate o sposate con cittadini stranieri di trasmettere la propria cittadinanza ai figli. Difatti, ove lo Stato di nascita o lo Stato del genitore materno non abbia messo in atto meccanismi legislativi compensativi (in ossequio alla Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961), il minore non avrà strumenti per poter avere accesso ad una cittadinanza e sarà pertanto apolide. Ad oggi vi sono ancora vari Stati che discriminano normativamente le donne, non permettendo a queste di trasmettere la propria cittadinanza ai figli: Stati come la Somalia, l'Iran, il Sudan e la Siria concedono alle persone di acquisire alla nascita la cittadinanza del loro Stato solo se il padre è cittadino¹².

All'arrivo di un minore non accompagnato di cui si sospetta l'apolidia, il primo passo per valutarne la condizione è quello di effettuare una richiesta ai Paesi che hanno avuto rilevanza particolare per la storia del minore, sia per la nascita che per i legami familiari. Tuttavia, come segnalato dagli operatori del progetto Pass4you¹³ e dall'UNHCR, non tutti i Paesi presentano un registro dei propri cittadini e, ove vi fosse, non è detto che le rappresentanze diplomatiche vi abbiano accesso. Inoltre, nei casi di richiesta di asilo è necessario interrompere le comunicazioni con le rappresentanze diplomatiche per motivi di sicurezza del minore stesso. Pertanto, il rilascio di un certificato di cittadinanza o di non cittadinanza è un'ipotesi residuale, oltre che difficile, viste le difficoltà di dialogo con le rappresentanze, la ricostruzione della storia e dell'identità giuridica del minore è molto più complessa. Inoltre, anche l'emissione di un certificato di non cittadinanza non comporta

¹² ISI - Institute on Statelessness and Inclusion (2018), *Statelessness & Human Rights, The Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women*, p. 6.

¹³ ASGI, Intersos (2021), Scheda Apolidia, progetto Pass4you, Never Alone.

un automatico riconoscimento della condizione di apolidia secondo le procedure sia amministrativa che giudiziaria presenti in Italia.

4. Analisi delle principali nazionalità di minori non accompagnati in Italia

Nel corso degli anni il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati ha subito considerevoli fluttuazioni in termini numerici legati ai flussi migratori complessivi verso il territorio italiano. In percentuale la presenza dei minori non accompagnati è sempre stata costante rispetto al totale degli ingressi, mentre le nazionalità di maggiore provenienza hanno subito variazioni considerevoli nel tempo come indicato nella tabella sottostante. L'aumento recente degli arrivi dal Bangladesh e dall'Afghanistan, dal 2020 in poi, è un esempio in questo senso, mentre la riduzione considerevole degli eritrei e somali è anch'essa quantitativamente rilevante e dimostra le fluttuazioni connaturate al fenomeno.

Tabella 1. Alcuni dei principali Stati di provenienza dei MSNA

Provenienza	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (al 31/05)
Afghanistan	n.d.	n.d.	302 (2,4%)	87 (1,4%)	178 (2,5%)	211 (2,2%)
Bangladesh	885 (5,1%)	860 (4,7%)	316 (2,9%)	482 (8%)	1.558 (22%)	1.703 (23,8%)
Costa d'Avorio	922 (5,3%)	1.388 (7,6%)	769 (7,1%)	286 (4,7%)	244 (3,4%)	313 (4,4%)
Egitto	2.766 (15%)	1.807 (9,9%)	930(8,6%)	531 (8,8%)	696 (9,8%)	672 (9,4%)
Eritrea	1.331(7,7%)	1.459 (8%)	n.d.	n.d.	n.d.	161 (2,2%)
Somalia	818 (4,7%)	837 (4,6%)	475 (4,4%)	147 (2,4%)	309 (4,4%)	306 (4,3%)
Totale	14.946	15.333	10.787	6.054	7.080	7.159

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

I principali Stati di provenienza indicati sono stati selezionati in base sia alla rilevanza in termini quantitativi rispetto al totale dei minori non accompagnati, sia sulla base di quanto già analizzato per il fenomeno in generale da agenzie dell'ONU quali UNHCR e UNICEF. I Paesi rappresentati nella tabella sono stati considerati, pertanto, come rilevanti per un'indagine sull'apolidia o sul rischio apolidia per i minori non accompagnati nel passaggio alla maggiore età. L'identificazione dei minori non accompagnati può avvenire in due modalità: tramite rintraccio sul territorio o tramite arrivo dal mare. Proprio a seguito dell'istituzione del SIM - Sistema Informativo Minori non accompagnati, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha rafforzato l'elaborazione dei dati relativi all'ingresso (o all'eventuale allontanamento) dei MSNA. Tuttavia, il passaggio alla frontiera orientale con la Slovenia risulta complesso in tema di rilevazione dei dati di ingresso, stante la difficoltà di compiere una rilevazione di tutti gli ingressi nel territorio.

Le caratteristiche dei minori non accompagnati rintracciati sul territorio, ad ogni modo, sono abbastanza stabili dal punto di vista dell'età e del genere, si tratta infatti di minori prevalentemente di genere maschile e con un'età tra i 16 e i 17 anni. I dati di maggio 2021, rappresentativi ad ogni modo di una costante in questo senso, indicano che il 96,6% è di sesso maschile mentre i diciassetenni sono il 64,7% e i sedicenni sono il 22,9% del totale¹⁴.

¹⁴

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Report MSNA, Maggio 2021, p.2.

4.1 LA LEGISLAZIONE SULLA NAZIONALITÀ E IL FENOMENO APOLIDIA IN ALCUNI DEI PAESI DI PROVENIENZA

L'approfondimento che segue è stato supportato dal lavoro degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza del corso della Prof. Flora di Donato dell'Università Federico II di Napoli¹⁵, nell'ambito della formazione clinico legale a.a. 2020/2021. La formazione specifica sul fenomeno dell'apolidia è stata tenuta da Enrico Guida per UNHCR e dall'Avv. Giulia Perin.

4.1.1 AFGHANISTAN

In Afghanistan, la legge sulla cittadinanza è stata promulgata nel giugno del 2000 e prevede l'acquisizione della cittadinanza sulla base del criterio dello *ius sanguinis*. L'art. 9 dispone, infatti, che l'ottenimento della cittadinanza afghana può avvenire solo se è compatibile con i principi dell'Islam e se si tratta di una persona nata da genitori titolari della cittadinanza afghana all'estero o all'interno del territorio.

Emerge nel caso afghano una delle conseguenze della situazione di conflitto armato che dura da più di venti anni: il collasso del sistema statale e il fallimento delle sue funzioni. A tale destino sono chiamati anche i sistemi di registrazione civile con il mancato funzionamento e/o la distruzione fisica degli atti di nascita. Un conflitto armato prolungato può portare alla paralisi permanentemente del sistema di registrazione dello stato civile, lasciando un vuoto istituzionale e amministrativo. Nonostante la legislazione nazionale richieda la registrazione dei bambini alla nascita, il lungo conflitto ha decimato sia i meccanismi amministrativi che le istituzioni preposte al loro funzionamento¹⁶. Oltre al doloroso problema per chi è restato, vi è quello di coloro che vi hanno invece fatto ritorno, volontario o forzato. Difatti, coloro che sono stati rimpatriati, a vario titolo e con varie modalità, dall'Iran e dal Pakistan hanno dovuto, e devono tuttora, superare numerosi ostacoli e barriere per l'ottenimento di documenti visti tutti gli anni di assenza dalla propria casa. Secondo UNICEF, i bambini nati in queste condizioni, compresi anche i migranti stagionali afghani costretti a restare all'estero a causa del conflitto, vivono una condizione di limbo fra due sistemi di registro, in quanto non presentano una situazione giuridica regolare per nessuno dei sistemi, né quello di nascita né quello di residenza.

A seguito del ritiro delle truppe internazionali dall'Afghanistan, nell'agosto 2021 vi è stato una rapida progressione nella presa del controllo del territorio da parte delle forze dei talebani, con la crescita dei distretti controllati da questi fino all'arrivo a Kabul. Con tale avanzamento vi è stato un parallelo deterioramento della situazione della sicurezza e dei diritti umani in gran parte del paese, che ha portato le principali organizzazioni internazionali come UNHCR, UN Women e i Comitati ONU a palesare profonda preoccupazione per le gravi ripercussioni sui civili, compresi donne e bambini di un'ondata di violenza nel territorio¹⁷. Anche prima dei recenti eventi, più di 18 milioni di afgani avevano bisogno di assistenza umanitaria urgente, all'interno del Paese oltre 3,5 milioni sono sfollati a causa del conflitto, di cui circa 630.000 sradicati nel 2021¹⁸. Al tempo stesso, molto

¹⁵ Gli studenti che con il loro lavoro hanno supportato l'attività di ricerca normativa sono: Roberta Pagani, Marco Pecori, Lucia Rapuano, Giulio Romano, Ivan Vinciguerra.

¹⁶ UNICEF (2008), Birth registration and armed conflict, p. 18.

¹⁷ SPT (2021), Afghanistan: Authorities must prohibit torture in any circumstances UN torture prevention body; CEDAW, CRC (2021), Afghanistan: UN committees urge Taliban to honour their promises to protect women and girls, UNHCR (2021), Positions on returns to Afghanistan.

¹⁸ UNHCR (2021), UN High Commissioner for Refugees completes three-day visit to Afghanistan, in <https://www.unhcr.org/news/press/2021/9/6142261f4/un-high-commissioner-refugees-completes-three-day-visit-afghanistan.html>

sono gli afgiani profughi nei Paesi vicini come Iran e Pakistan, ma anche Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, per un totale al 31 agosto 2021 di 2.221.828¹⁹ e altri sono fuggiti, spesso senza alcuna documentazione, verso Paesi UE attraverso meccanismi *ad hoc* messi in campo da alcuni Governi europei, come Italia, Francia, Olanda, Danimarca. Il precipitare degli eventi non ha permesso a molte persone a rischio, fra cui civili, donne e ragazze e afgiani associati con il governo afgano precedente o con le forze militari internazionali, di uscire in sicurezza dal Paese. Molte persone cercheranno di uscire dal Paese nei prossimi mesi, in quanto la situazione nazionale desta preoccupazioni per la tutela dei diritti fondamentali di molti individui a rischio per la loro vulnerabilità e in assenza di meccanismi internazionali posti in essere saranno costretti a lasciare il territorio in condizioni di insicurezza. Si prevede pertanto un più che probabile aumento in Europa delle persone provenienti dall'Afghanistan, impossibilitate ad ottenere una documentazione dimostrante la propria nascita o registrazione di questa, oltre a documenti attestanti l'identità della persona con certe ripercussioni in negativo sulla dimostrabilità del loro status giuridico. Tale incertezza colpirà particolarmente i minori e le donne afgane.

4.1.2 BANGLADESH

In Bangladesh sono presenti due minoranze che, per motivazioni diverse, si vedono negato l'accesso alla cittadinanza bengalese: quella dei Biharis e quella dei Rohingya²⁰. L'acquisizione della cittadinanza se si analizza la legge bengalese, The Citizenship Act, del 1951 (con una successiva integrazione nel 1972) prevede sia i principi dello *ius sanguinis* che dello *ius soli* come modalità di acquisizione oltre alla possibilità di naturalizzazione. Eppure, a causa di motivazioni storiche, le minoranze presenti non hanno possibilità o sono fortemente impedito nell'ottenere tale riconoscimento, pertanto il criterio dello *ius soli* non viene nella realtà pienamente applicato. Difatti, come riportato da alcuni autori, la cittadinanza bengalese è intesa dallo Stato sia come status legale sia come "un'identità collettiva"²¹. Dal 1972 in poi, e specialmente dal 1978, ai **Biharis**, una minoranza di lingua urdu, è stata costantemente rifiutata la cittadinanza. Proprio nel 1978, infatti, è stato introdotto nella normativa sulla cittadinanza l'articolo 2B all'Ordine del 1972 il quale chiariva che "*una persona, pur essendo un residente del Bangladesh precedentemente al 1971, non potrà essere considerato cittadino se afferma o riconosce, espressamente o per condotta, fedeltà a uno Stato straniero*". Tale disposizione ha colpito proprio la minoranza di lingua urdu, in quanto (secondo gli ultimi dati del 2006) circa 151.000 Biharis apolidi vivono in Bangladesh situati in circa 116 campi o insediamenti a Dhaka e in tutto lo Stato, mentre altri 100.000 vivono al di fuori dei contesti di insediamento informale, in centri urbani²². I Biharis che, dalla separazione tra India e Pakistan nel 1947 sono stati oggetto di uno scambio di popolazioni fra i due Paesi, sono da sempre comunemente percepiti come alleati del Pakistan in Bangladesh. Ad oggi, a seguito di difficili accordi bilaterali, circa 178.000 Biharis sono stati rimpatriati in Pakistan e circa 90.000 vi si sono trasferiti volontariamente. Alcuni Biharis, rimasti per varie motivazioni in Bangladesh, si considerano ancora pakistani e non sono disposti ad accettare la cittadinanza del Paese ove risiedono.

¹⁹ Fonte UNHCR: <https://data2.unhcr.org/en/situations/afghanistan>

²⁰ R. Hoque (2016), Report on Citizenship law- Bangladesh 2016/14, Country Report, European University Institution.

²¹ L. Bosniak (2000), 'Citizenship denationalized', Indiana Journal of Global Legal Studies 7(2), p. 455.

²² Institute on Statelessness and Inclusion and Statelessness Network Asia Pacific, Joint Submission to the Human Rights Council at the 30th Session of the Universal Periodic Review, Maggio 2018, p. 6.

Proprio per tali intrecci storici, che hanno portato ad una sfiducia generale nei confronti della minoranza per controversi e presunti ruoli “anti-Bangladesh” nel 1971, i Biharis non sono mai stati considerati idonei per la cittadinanza e quindi le leggi e le politiche sia del Bangladesh che del Pakistan hanno reso queste persone "apolidi" o "rifugiati apolidi". Inoltre, nonostante uno *ius soli* definito per legge, anche alla nuova generazione di Biharis è stata negata la cittadinanza del Bangladesh, presumibilmente sulla base dell'argomento che i loro genitori non vengono considerati cittadini. La prassi giurisprudenziale ha portato ad un'evoluzione nella situazione giuridica dei Biharis, supportata solo recentemente da cambiamenti normativi favorevoli ad una risoluzione del problema. Ad oggi tale minoranza vive ancora numerosi ostacoli per l'ottenimento di documenti di cittadinanza come passaporti e certificati di nascita. Nell'ormai *leading case* della Corte Suprema bengalese “*Mukhtar Ahmed contro Government of Bangladesh (1979)*”, un membro della minoranza, diventato cittadino naturalizzato con un giuramento di fedeltà al Bangladesh, a seguito della sua decisione di essere iscritto al Comitato Internazionale della Croce Rossa per essere rimpatriato in Pakistan, si è visto togliere la cittadinanza dal Bangladesh. La Corte ha riconosciuto il diritto a conservare la propria cittadinanza bengalese che non poteva essergli tolta per il solo fatto di aver presentato una domanda per andare in Pakistan. Di estrema importanza è inoltre la decisione del 2008 della Corte suprema bengalese, nel caso *Md. Sadaqat Khan (Fakku) and Others v. Chief Election Commissioner*, la quale ha riaffermato che tutti i membri della comunità di lingua urdu sono cittadini del Bangladesh e ha ordinato alla commissione elettorale di iscrivere tutti i membri della comunità nelle liste elettorali e, di conseguenza, di fornire loro la carta d'identità nazionale²³. Ad ogni modo, anche se formalmente riconosciuta la cittadinanza bengalese, la comunità di lingua urdu è fortemente ostacolata nell'accesso concreto alla cittadinanza per via della documentazione richiesta, specie per l'ottenimento dei certificati di nascita per i minori e i passaporti per viaggiare all'estero²⁴.

Per quanto concerne i **Rohingya**, popolazione in fuga dalle persecuzioni in Myanmar verso il Bangladesh, il Myanmar li ha privati della cittadinanza nel 1982 e li considera ufficialmente come bengalesi entrati nel territorio birmano durante il dominio britannico alla fine degli anni '40. Secondo l'UNHCR a fine 2020, 866.457 rifugiati Rohingya erano presenti in Bangladesh, in condizioni di vita precarie e bisognosi di assistenza anche per beni e servizi primari²⁵. La condizione dei Rohingya in Myanmar, a seguito del recente arresto dei membri del Governo birmano da parte delle forze armate nel febbraio 2021, che ha portato al rovesciamento del governo di Aung San Suu Kyi, vedrà un ulteriore peggioramento e porterà ad un ulteriore esodo della popolazione verso l'estero.

Per quanto riguarda la discriminazione di genere nel passaggio della cittadinanza, prima del 2009, un bambino, all'interno di un'unione coniugale, nato in Bangladesh da madre bengalese e il cui padre era un non cittadino, non poteva acquisire la cittadinanza alla nascita. Dalla modifica giuridica del 2009 relativa alla cittadinanza per discendenza, tale discriminazione è stata sanata con l'acquisizione della cittadinanza da madre bengalese a seguito di nascita sia in Bangladesh sia all'estero.

²³ Md. Sadaqat Khan (Fakku) and Others v. Chief Election Commissioner, Bangladesh Election Commission, Writ Petition No. 10129 of 2007, Bangladesh: Supreme Court, 18 May 2008, https://www.refworld.org/cases,BAN_SC,4a7c0c352.html

²⁴Institute on Statelessness and Inclusion and Statelessness Network Asia Pacific, Joint Submission to the Human Rights Council at the 30th Session of the Universal Periodic Review, Maggio 2018, p. 8.

²⁵UNHCR, Country Report Bangladesh, in <https://reporting.unhcr.org/bangladesh>.

4.1.3 COSTA D'AVORIO

La Costa d'Avorio ha acquisito l'indipendenza il 7 agosto del 1960 dalla Francia ed ha successivamente adottato un Codice della cittadinanza nel 1961 (l. 61/1961). La definizione di cittadinanza ivoriana è stata sin dagli inizi dibattuta all'interno del giovane stato, stante la presenza consistente di popolazioni provenienti da territori vicini, quali burkinabé, maliani e guineani. L'emigrazione storica, dovuta alle migliori possibilità di lavoro in Costa d'Avorio, non ha trovato riscontro nella legge sulla cittadinanza che utilizza in ultimo il criterio dello *ius sanguinis*. Sebbene i dibattiti fossero accesi al momento dell'approvazione e sembravano propendere per il riconoscimento della cittadinanza attraverso lo *ius soli*, proprio le disposizioni stesse della legge specificano il requisito della cittadinanza ivoriana di almeno uno dei genitori come vincolante per l'ottenimento della condizione di ivoriano²⁶.

Il caso della Costa d'Avorio sarà trattato in maniera più approfondita in un'altra sezione del rapporto, si segnala in questo paragrafo che gli artt. 6 e 7 del Codice della cittadinanza permettono anche ai nati all'estero di acquisirla, quando abbiano almeno un genitore ivoriano, non distinguendo tra madre e padre ai fini della trasmissione della cittadinanza. Tra le disposizioni discriminatorie si ascrive, invece, quella all'art. 45, per la quale un minore figlio legittimo o naturale può acquisire per naturalizzazione la cittadinanza per discendenza dal padre o dalla madre solo se questa sia vedova. Infine, l'art. 56 palesa una discriminazione nel prevedere che la perdita di cittadinanza del padre, per il compimento di azioni specifiche, si trasmetta alla moglie ed al figlio, indipendentemente dalla loro responsabilità.

In tema di apolidia, le autorità nazionali ivoriane supportate dall'UNHCR hanno identificato 1.3 milioni di persone apolidi o a rischio apolidia nella Costa d'Avorio al netto di circa 28 milioni di abitanti, di cui 360.000 sono assistite dall'UNHCR nel quadro del tentativo della Costa d'Avorio di porre fine al fenomeno dell'apolidia attraverso l'istituzione di una procedura legale di riconoscimento degli apolidi (primo Stato in Africa ad approvarlo)²⁷. I tentativi precedenti a livello legislativo per promuovere la naturalizzazione delle persone considerate straniere nel proprio Paese, non da ultimo quello del 2013, non hanno avuto un impatto significativo sulla popolazione beneficiaria, stante la scarsità di mezzi di diffusione e conoscenza delle possibilità oltre alla documentazione richiesta di difficile reperimento.

Tra i soggetti apolidi 300.000 sono bambini, i quali per varie motivazioni, non hanno ottenuto la registrazione della nascita entro i tre mesi richiesti dalla legge, e in molti casi a causa dell'abbandono alla nascita²⁸. Il fenomeno dell'abbandono riguarda soprattutto bambini disabili, ma è anche legato a fattori culturali: ad esempio, la morte della madre durante il parto può portare alla decisione di abbandono del minore²⁹. Da quando la Costa d'Avorio è passata all'identificazione biometrica, inoltre, è aumentato il rischio di apolidia tra i migranti, poiché per l'emissione di un certificato di nascita vengono richieste le carte d'identità consolari ad entrambi i genitori, un criterio di non facile ottenimento in diversi Stati legati al fenomeno migratorio in Costa d'Avorio (es. Burkina Faso). Molti minori, infatti, si stima siano discendenti di immigrati: individui che in prima

²⁶ L'articolo 6 infatti dispone che: "L'enfant légitime ou légitimé, né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers".

²⁷ UNCHR, Côte d'Ivoire adopts Africa's first legal process to identify and protect stateless people, settembre 2020 in <https://www.unhcr.org/news/press/2020/9/5f51f33b4/cote-divoire-adopts-africas-first-legal-process-identify-protect-stateless.html>

²⁸ Secondo i dati della campagna UNHCR, I Belong disponibile a <https://www.unhcr.org/ibelong/fr/the-lost-children-of-cote-divoire/>

²⁹ La Depeche, Côte d'Ivoire : un refuge pour les enfants "maudits", dicembre 2016, disponibile a <https://www.ladepeche.fr/article/2016/12/21/2483234-cote-d-ivoire-un-refuge-pour-les-enfants-maudits.html>

persona o i cui genitori o nonni sono emigrati in Costa d'Avorio (prima o subito dopo l'indipendenza) e che non hanno chiesto od ottenuto la cittadinanza all'indipendenza, o prima che la legge sulla nazionalità cambiasse nel 1972³⁰.

4.1.4 ERITREA

L'art. 1 dell'*Eritrean Nationality Proclamation*³¹ (legge n. 21 del 1992) individua il criterio dello *ius sanguinis* ai fini dell'acquisto della cittadinanza, in conformità con l'art. 3 della Costituzione eritrea del 1997. Si acquisisce la cittadinanza eritrea anche da uno solo dei genitori, che sia il padre o la madre, se di origine eritrea (che fosse cioè residente in Eritrea nel 1933, ai sensi dell'art. 2.2). La cittadinanza si acquista anche per discendenza da chi è eritreo per naturalizzazione: vale a dire, sia chi ha fatto ingresso e ha risieduto in Eritrea tra il 1934 e il 1951, senza aver compiuto atti violenti durante la lotta per la liberazione dell'Eritrea; sia chi avendo fatto ingresso nel territorio dello Stato dopo il 1952 ha avviato la procedura di naturalizzazione di competenza del Segretario degli Affari Interni, ottenendo il certificato di cittadinanza. Va segnalato che la procedura di naturalizzazione per chi ha fatto ingresso in Eritrea a partire dal 1952 (art. 4) è particolarmente rigida quanto a requisiti e potrebbe per tale motivo sfociare in apolidia, in particolare laddove richiede la previa rinuncia ad altra cittadinanza (lett. e) e, contestualmente, dispone che lo status di soggetto naturalizzato si acquisti solo nel momento in cui si riceve il certificato, lasciando un arco temporale scoperto in cui sia il richiedente, sia un suo eventuale figlio nato nelle more, sarebbero privi di cittadinanza. In particolare, il requisito della previa rinuncia di altra cittadinanza è da considerare un deterrente nei confronti di coloro che detengono nazionalità etiope, in quanto i due Paesi sono stati in conflitto per lunghissimo tempo per l'indipendenza dell'Eritrea dall'Etiopia e oggi i conflitti si sono riaccessi, segnalando la mancanza di una vera e propria riappacificazione. Un elemento discriminatorio ai fini della naturalizzazione è quello per il quale il richiedente “non [deve essere] affetto da handicap mentali o fisici e non diventerà un peso per la società eritrea”. Infine, l'art. 4.2 lett. a, richiedendo ai fini della naturalizzazione di chi ha fatto ingresso nello Stato dopo il 1974 un periodo di almeno 20 anni di residenza, risulta eccessivo e suscettibile di ostacolare un possibile rimedio all'apolidia quale è la naturalizzazione.

La nascita da genitori ignoti rappresenta l'unica ipotesi in cui la cittadinanza si acquista *iure soli* proprio per evitare casi di apolidia dovuti al criterio della discendenza. Tale possibilità non viene però concessa a chi invece nasce da genitori non ignoti, ma cittadini di Stati che applicano criteri diversi dal *ius sanguinis* per l'acquisto della cittadinanza alla nascita o a loro volta apolidi.

Per quanto riguarda il fenomeno dell'apolidia, non sono state condotte analisi sulla portata e l'incidenza dell'apolidia in Eritrea, per cui non sono presenti dati quantitativi in tema. Tuttavia, secondo le organizzazioni del settore, la **secessione dell'Eritrea dall'Etiopia, avvenuta ufficialmente nel 1993, ha portato alla creazione di casi di apolidia *de facto*** per via dei conflitti tra le leggi sulla cittadinanza dei due Stati³². Difatti, Etiopi di discendenza eritrea hanno perso la cittadinanza in seguito alla secessione di quest'ultima. Coloro che hanno votato al referendum per l'indipendenza dell'Eritrea sono stati automaticamente considerati non cittadini dall'Etiopia che ha espulso gran parte degli individui di origine eritrea senza alcun tipo di procedimento formale a cui

³⁰ P.A. Diaha-Yao, Rapport sur le droit de la nationalité: Côte D'Avoire, in <https://globalcit.eu/>

³¹ Disponibile presso il seguente indirizzo

<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101056/121592/F1949985633/ERI101056.pdf>

³² Institute on Statelessness and Inclusion – ISI (2019), 32nd Session of the Universal Periodic Review. All country summary and recommendations related to the right to a nationality and the rights of stateless persons.

appellarsi e senza tenere in conto se via stato nei singoli casi acquisito della cittadinanza eritrea. Infatti, all'esito di una specifica missione, l'UNHCR nel 2000 ha constatato che il perdurante conflitto tra i due Stati ha posto "centinaia di persone in una situazione di apolidia de facto"³³. Dopo gli Accordi di Algeri che hanno posto fine alla guerra nel 2000, a cui ha fatto seguito la presa del potere di una frangia del partito dominante, con seguente sospensione delle elezioni e dei diritti costituzionali, un imprecisato numero di Eritrei ha lasciato il Paese per chiedere rifugio in Kenya, Sudan, Egitto e altrove, ma ambasciate e consolati eritrei hanno rifiutato di riconoscerli e assisterli, rendendoli di fatto apolidi.

4.1.5 SOMALIA

La Somalia presenta una situazione complessa legata al fatto che è stata, e viene in parte tutt'ora, riconosciuta come un esempio di Stato fallito, proprio per l'assenza di un sistema istituzionale che a catena ha portato allo svilimento e all'inesistenza del sistema burocratico amministrativo, non da ultimo quello legato alla registrazione delle nascite. I conflitti prolungati nel corso degli anni con l'Etiopia, legati all'ottenimento della sovranità sul territorio dell'Ogaden (ove vivono popolazioni sia etiopi che somale) e la rivendicazione dell'indipendenza del Somaliland, non riconosciuta unanimemente da tutta la comunità internazionale, sono alcuni dei fattori che possono causare il rischio di apolidia per determinati gruppo etnici provenienti da tale territorio.

La legge sulla cittadinanza somala³⁴ del dicembre 1962, la quale deve essere interpretata sulla base di quanto disposto dalla Costituzione somala del 2004³⁵, prevede l'acquisto della cittadinanza per i nati da padre somalo (art. 2 lett.a), discriminando alla base la possibilità di trasferimento della cittadinanza da parte delle donne somale (ammesso solo nei casi di padre apolide)³⁶. Benché Mogadiscio non abbia aderito alle Convenzioni internazionali riguardanti l'apolidia e la riduzione del fenomeno, alcune disposizioni sono espressamente a tutela di possibili casi fra cui:

- l'art.15 al co.1, il quale dispone che "*Ogni minore figlio di genitori sconosciuti e nato nel territorio della Repubblica di Somalia, è considerato cittadino somalo, a condizione che non abbia acquisito la cittadinanza straniera o lo status di soggetto di un Paese straniero*";
- il co.2 del medesimo articolo, secondo cui "*Si presume che ogni figlio di genitori sconosciuti trovato nel territorio della Repubblica somala, fino a prova contraria, sia nato nel territorio della Repubblica somala*";
- l'art.14 c.1 che invece dispone che la perdita della cittadinanza del padre comporti automaticamente la perdita della cittadinanza per i figli, non prevedendo garanzie nei casi di mancato acquisto di altra cittadinanza.

La presenza di minoranze discriminate è un ulteriore fattore che comporta un rischio nel riconoscimento o meno della nazionalità somala. Sebbene la popolazione dei gruppi minoritari che vivono in Somalia non sia stata ancora stabilita, le stime indicano che costituiscono un terzo della

³³ UNHCR (2000), Summary of the Strategic Oral Presentation on UNHCR Operations in Africa.

³⁴ Law No. 28 of 22 December 1962 - Somali Citizenship [Somalia], 22 January 1963, in <https://www.refworld.org/docid/3ae6b50630.html> [accessed 15 July 2021]

³⁵ Specialmente per ciò che concerne l'art. 10(4) della Somalian Transitional Federal Charter del 2004 secondo cui "Every Citizen of the Somali Republic shall be entitled to retain their citizenship notwithstanding the acquisition of the citizenship of any other country".

³⁶ Il progetto di legge in studio dal 2016 per il superamento di tali barriere di genere e per la riduzione dell'apolidia non è stato approvato. <http://www.legalactionworldwide.org/somali-citizenship-bill/>

popolazione totale della Somalia. I gruppi di minoranza che subiscono pesanti discriminazioni generalizzate sono Bantu, Bravenese, Rerhamar, Bajuni, Eyle, Galgala, Tumul, Yibir e Gaboye³⁷.

Le cause dell'apolidia in Somalia sono, pertanto, principalmente legate alle difficoltà di una convivenza fra etnie diverse (problema che concerne anche i somali residenti nell'Ogaden etiope), a leggi discriminatorie sulla nazionalità, al perdurante collasso del sistema istituzionale somalo che porta alla mancanza di protezione giuridica e amministrativa per bambini, donne e uomini, a migrazione forzata e sfollamento.

Per quanto riguarda i somali nell'Ogaden, popolo con caratteristiche nomadi, la legge etiope non riconosce loro la cittadinanza per il semplice fatto di essere nati lì, quella somala non garantisce tale diritto a meno che non rientrino in Somalia e inizino a risiedere stabilmente lì per lungo tempo, secondo quanto dispone l'art.2 comma 3 della legge somala del 1962. Il problema, pertanto, non è facilmente e chiaramente risolvibile, tanto che spesso si sono dimostrate contraddittorie le risposte delle diverse autorità nazionali³⁸.

Stesso problema, seppure per ragioni diverse, avviene per le popolazioni che vivono nel Somaliland, dichiaratosi indipendente ma non riconosciuto né dalla Somalia, né dalla comunità internazionale in maniera uniforme. La legge 22 del 2002 sulla cittadinanza del Somaliland, simile a quella della Somalia ma con la possibilità di avere una doppia cittadinanza, concede la cittadinanza a chi è nato da un padre discendente da persone che hanno risieduto nel territorio del Somaliland prima del 26 giugno 1960. Tuttavia, il Ministero dell'interno somalo, per via del non riconoscimento dello Stato, sostiene ufficialmente che tali cittadini sono in realtà somali³⁹ e che, se si recassero a Mogadiscio, potrebbero avere l'emissione dei documenti come normali cittadini. Fonti diverse sostengono che sarebbe impossibile tale emissione proprio per l'assenza delle strutture amministrative preposte a tale funzione e per l'assenza di collegamenti stradali.

Proprio per tali criticità dell'apparato statale, non ci sono dati accurati sul numero stimato di apolidi in Somalia e l'UNHCR non dispone di dati statistici sull'apolidia nel paese. Un violento conflitto ha travolto gran parte della Somalia negli ultimi tre decenni e gli stati meridionali della Somalia, tra cui Puntland, Hirshabelle, Galmudug, South West, Jubba Land e le regioni di Banadir, rimangono in uno stato di conflitto civile che ha portato numerosi somali a lasciare il Paese. La condizione dei somali nel Corno d'Africa è resa pertanto ancora più complessa dalla presenza di consistenti gruppi di somali in altri Stati della regione, residenti o rifugiati a causa delle guerre prolungate, specialmente nei territori del Kenya e Uganda⁴⁰.

La discriminazione sulla base del genere è una delle principali cause di apolidia, tuttavia anche il rischio di apolidia dovuto alla discriminazione sulla base dell'etnia è presente fra le comunità minoritarie, percepite come non detentrici della nazionalità somala. Secondo alcuni, il recente programma biometrico di identità nazionale, istituito nel 2018 dal governo, che ha cercato di

³⁷ Institute on statelessness and inclusion, (2020), Universal periodic review, ottobre.

³⁸ IRB – Immigration and Refugee Board of Canada, Information regarding the possibility and procedure for a Somali citizen to obtain Ethiopian citizenship. This individual was born in the Ogaden (Ethiopia) of Somali citizens, but was brought up in Somalia, in <https://www.ecoi.net/de/dokument/1150170.html>; Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Somalia: Whether persons born in Somaliland and in the Ogaden region of Ethiopia are entitled to Somali citizenship; citizenship status of women married to foreign nationals; requirements and procedures to obtain and reacquire Somali citizenship (2015-November 2017), 3 April 2018, SOM106079.E, available at: <https://www.refworld.org/docid/5ac386b74.html>

³⁹ Dichiarazioni del 2017, in Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Somalia: Whether persons born in Somaliland and in the Ogaden, op. cit., 2018

⁴⁰ B. Manby (2018), Statelessness and Citizenship in the East African Community, UNHCR, Novembre.

affrontare la mancanza di un sistema di identificazione centralizzato, potrebbe portare in realtà ad aggravare la situazione, visti gli evidenti problemi che la Somalia e il Somaliland hanno nel rilascio della documentazione. Problemi quindi indipendenti dalla volontà delle persone che si rivolgono ai sistemi nazionali⁴¹.

4.2 LA REGISTRAZIONE DELLE NASCITE

La registrazione della nascita è un elemento cruciale per permettere ai minori l'accesso ai diritti collegati all'aver una nazionalità. Come evidenziato dall' UNHCR e dall'UNICEF, la mancata registrazione e quindi l'assenza di un certificato di nascita, non rendono di per sé la persona apolide, ma la loro presenza fornisce una prova importante che collega l'individuo ad un determinato Stato. Nel certificato di nascita sono infatti annotati dati indicativi che permettono di ricostruire la storia genitoriale, e quindi comprendere la possibilità di ereditare per *ius sanguinis* la cittadinanza dei genitori, il luogo e la data di nascita, rilevanti per la possibilità di *ius soli*. Le informazioni presenti, in definitiva, facilitano la ricostruzione della cittadinanza oltre alla storia personale di un individuo⁴². Come evidenziato in precedenza, l'assenza di certificazioni relative alla registrazione della nascita ostacola l'accesso ad altri fondamentali diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989: accesso alla scuola, accesso agli ospedali e altri servizi forniti dallo Stato. Non essere in possesso di un certificato di nascita può facilmente significare non essere in grado di provare l'identità del bambino, il che può infine tradursi nella condizione di apolidia, come chiarito dall'UNHCR⁴³. Molti Stati, e quindi rappresentanze diplomatiche all'estero, come riscontrato nelle interviste svolte, non rilasciano un certificato di cittadinanza o ulteriore documentazione come il passaporto, senza la presenza di un certificato di nascita autentico. Eppure, nel mondo moltissimi sono i minori che non hanno un certificato. A maggio 2021, l'**UNICEF stima che 166 milioni di bambini sotto i 5 anni (uno ogni 4) non siano registrati**⁴⁴, specialmente nell'Africa sub sahariana, dove il numero continuerà a crescere secondo l'organizzazione, arrivando a 100 milioni nel 2030⁴⁵. I fattori ostacolanti sono molteplici e dipendono dal costo della procedura, dalla scarsa consapevolezza dell'importanza da parte dei genitori, dall'oggettiva impossibilità di raggiungere il posto adibito alla registrazione (si immagina la distanza fisica o l'impossibilità di lasciare il lavoro per mettersi in viaggio verso la municipalità più vicina), la discriminazione verso le donne non sposate o verso le donne in generale, la nascita di un minore in un determinato gruppo minoritario oggetto di discriminazione.

I dati delle tabelle sottostanti attestano i numerosi fattori ostacolanti per i Paesi individuati dalla ricerca, i Paesi di maggiore provenienza dei minori non accompagnati in Italia e che presentano fattori di rischio in termini di apolidia.

Sicuramente un fattore di rilievo è la differenza fra i bambini nati in contesti urbani rispetto a quelli nati in un ambiente rurale: questi ultimi hanno percentuali di registrazione della nascita notevolmente inferiori. Sono proprio i costi indiretti ad assumere un'importanza cruciale in tale differenza, in quanto i genitori che decidono di registrare i propri figli provenendo da un ambiente rurale, anche se la registrazione risultasse gratuita, così come la richiesta del certificato, potrebbero

⁴¹ Institute on statelessness and inclusion, (2020), Universal periodic review, Ottobre, p. 7.

⁴² UNHCR, UNICEF (2021), Background Note on Sex Discrimination in Birth Registration, Luglio, p. 4.

⁴³ UNHCR (2017), Good Practice Paper –Action 7, Ensuring birth registration for the prevention of statelessness.

⁴⁴ UNICEF (2019), Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track?, Dicembre, p. 6.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 27.

vedersi barriere secondarie come il costo del viaggio e la lontananza. Potrebbero, inoltre, subire la perdita della giornata di lavoro che, in un'economia familiare fragile, potrebbe portare a decidere di non registrare la nascita⁴⁶. Il caso della Costa d'Avorio evidenzia anche forme di pagamento obbligatorio illecito lungo le strade, atto a permettere il transito; tali richieste illegittime, pur se non approvate dalle autorità, possono disincentivare il viaggio dei genitori. Il problema dei costi indiretti è ancora più evidente nei casi in cui la registrazione è una competenza centralizzata, come nel caso dell'Eritrea. Mentre nel caso dell'Afghanistan, la decisione di permettere agli enti ospedalieri di registrare le nascite ha portato all'abbattimento della percentuale di minori non registrati sotto i 5 anni.

Anche nei Paesi come l'Egitto, il quale ha superato il 99% in termini di registrazione delle nascite, la nascita di figli al di fuori del matrimonio rende complicata la registrazione, in quanto i genitori saranno costretti all'utilizzo di nomi falsi per loro e/o per il minore o ad omettere i nomi all'interno del certificato⁴⁷. Inoltre, solo dal 2008 in Egitto è possibile per le donne registrare la nascita dei propri bambini, mentre in Eritrea è richiesta la presenza di entrambi i genitori e la prova documentale. In Afghanistan, la Costituzione enuncia la parità tra uomini e donne e la Legge sulla registrazione e i registri della popolazione (2014) dispone che entrambi i genitori possano registrare un figlio. Nel settembre 2020, è stata approvata una disposizione normativa che consente di includere i nomi delle madri nei documenti ufficiali, compresi i certificati di nascita dei figli che in precedenza nominavano solo il padre.

Tabella 2. Percentuale di minori sotto i 5 anni registrati

Paese	Registrazione nascite tot.	Registrazione nascite (rurale)
Afghanistan	42,3%	36%
Bangladesh	56%	56%
Costa d'Avorio	71,7%	60,1%
Eritrea	n.d.	n.d.
Myanmar	81,3%	77,7%
Somalia	5,6%	1,5%

Fonte: [World Bank](#)/Unicef

⁴⁶ UNHCR, UNICEF (2021), Background Note on Sex Discrimination in Birth Registration, Luglio, p. 3.

⁴⁷ Ibidem, p. 10.

Tabella 3. Barriere formali

Paese	Costo Registrazione	Costo Certificato	Luogo di registrazione	Requisiti	Tempo (giorni)
Afghanistan	No	No	Istituzioni sanitarie (es. ospedali)	n.d.	n.d.
Bangladesh	No (dopo 45 giorni Sì)	Sì	Autorità locali varie e rappresentanze diplomatiche	Certificato rilasciato dall'ospedale	45
Costa d'Avorio	No	Sì	Autorità locali e centri di registrazione periferici	Certificato del medico e documenti di identità dei genitori	60
Eritrea	No	No (dopo i 90 giorni Sì)	Ufficio centrale registrazione civile; luogo di nascita	Identificazione, presenza e consenso di entrambi i genitori, prova documentata di matrimonio	90
Somalia	No	No (dopo un anno Sì)	Uffici locali registrazione civile; luogo di nascita	Identificazione di entrambi i genitori	15-30

Fonte: UNICEF, CRVS Systems, Office of the Registrar General, Birth & Death Registration per il Bangladesh

5. La conversione del permesso di soggiorno

La conversione del permesso di soggiorno è regolata all'art. 32 del Testo Unico sull'Immigrazione, d.lgs. 286/98, e prevede la possibilità per il minore che diventa maggiorenne di convertire il permesso per minore età per tre motivi: studio, lavoro o per attesa occupazione. Tutti i minori che non presentano caratteristiche ricollegate alla necessità di protezione internazionale, e che quindi non facciano richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato o di altre forme di protezione, alla maggiore età dovranno convertire il proprio permesso e regolarizzare la propria posizione come maggiorenni nel territorio italiano con la richiesta di un nuovo permesso per uno dei motivi sopra elencati. La richiesta presenta dei requisiti formali fra cui la necessità di allegare fotocopia del passaporto, fotocopia del permesso di soggiorno e copia del parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.

La richiesta della conversione del permesso di soggiorno è un momento chiave per l'ottenimento della documentazione del ragazzo, come la carta d'identità o il passaporto. Difatti prima della maggiore età, in virtù della legge 47/2017, ad ogni minore straniero non accompagnato presente sul territorio italiano (che non abbia richiesto la protezione internazionale) viene prontamente rilasciato un permesso per minore età che non richiede l'esibizione di documenti identificativi. Il passaggio alla maggiore età, pertanto, è una fase catartica vissuta con tensione, dalla quale possono emergere un problema di apolidia o problemi nell'ottenimento della conversione del permesso che saranno brevemente analizzati per distinguerli da quello che è invece il fenomeno dell'apolidia.

Innanzitutto, per quanto riguarda il passaporto, è necessario esplicitare che le questure, senza quest'ultimo, non accettando l'attestazione di nazionalità o altro documento di identità rilasciato dal

Consolato del Paese d'origine, e quindi non convertono il permesso di soggiorno⁴⁸. Fra i vari documenti da presentare alle questure ve n'è uno in particolare rilevante ai fini della presente ricerca: il parere della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione richiesto dal minore, col supporto del centro di accoglienza e del tutore, sulla possibilità di convertire o meno il permesso per minore età in uno dei permessi possibili alla maggiore età. Vi sono dei casi, minoritari rispetto alla maggioranza dei minori, in cui tale parere non deve essere richiesto: MSNA presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni; MSNA affidati a parenti entro il 4° grado, MSNA in prosieguo amministrativo; MSNA in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o protezione umanitaria⁴⁹. La richiesta di parere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione deve essere inviata nei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno per minore età. La legge n. 47/2017 (art. 13) ha disposto che il mancato rilascio del parere positivo da parte della citata Direzione Generale non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso, mentre nei casi di mancato rilascio del parere, tale attività deve essere intesa come silenzio – assenso della pubblica amministrazione, in questo caso della Direzione Generale preposta⁵⁰. Con il D.L. n. 113/2018, 4 ottobre 2018, tali disposizioni sono state abrogate. Fino al ripristino avvenuto nel dicembre del 2020 con il D.L. n. 130/2020, il rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale era vincolante per la conversione del permesso da parte delle questure (ad eccezione dei casi di legge per cui non è necessario⁵¹). Ad oggi invece la procedura è stata riportata a quanto definito dalla legge del 2017 che, pertanto, dispone la non obbligatorietà di un parere positivo della Direzione Generale per il rilascio del permesso oltre alla natura di silenzio-assenso nei casi di mancato rilascio del parere nei termini.

5.1 LE DIFFICOLTÀ LEGATE AI DOCUMENTI

Nel passaggio alla maggiore età, a differenza di quanto avviene durante l'accoglienza nella minore età, i documenti diventano presto una componente determinante nella vita dei ragazzi. Aumenta la consapevolezza dei minori dell'importanza dell'ottenimento dei documenti per il proseguimento della vita in Italia, e della difficoltà nell'ottenerli, visti i requisiti e i lunghi tempi di attesa per la conversione del permesso di soggiorno, in primo luogo per la difficoltà di acquisire i documenti di identità dai Paesi di origine⁵². Tralasciando i casi dei minori che giungono in Italia disponendo già di un passaporto valido, la richiesta del permesso è difatti legata all'ottenimento di tale documento e presenta per alcuni minori non accompagnati numerose insidie. In primo luogo, non sempre il permesso per minore età è stato rilasciato con i dati corretti, a volte difatti per errore materiale, i funzionari che compilano i dati al momento dell'identificazione del minore possono riportare

⁴⁸ ASGI (2018), Quali percorsi per i minori non accompagnati in seguito all'abrogazione del permesso per motivi umanitari? Scheda per i tutori e gli operatori che seguono minori non accompagnati (aggiornata al 12.12.18).

⁴⁹ Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, MLPS (2017), Linee – Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

⁵⁰ Ai sensi della legge 241/1990, articolo 20, commi 1, 2 e 3.

⁵¹ Save the Children, Minori stranieri non accompagnati accolti in Italia: il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, in <https://legale.savethechildren.it/minori-stranieri-non-accompagnati-accolti-italia-rilascio-del-permesso-soggiorno-alla-maggiore-eta/>

⁵² UNHCR, UNICEF, OIM (2019), A un bivio. La transizione all'età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia, p. 17

erroneamente il nominativo del minore creando impedimenti successivi, come una palla di neve che rotola. In secondo luogo, l'ottenimento del passaporto necessita della collaborazione di un parente o di una figura amica nel Paese d'origine, figura che possa compiere alcuni passaggi burocratici possibili solo con una presenza fisica nel Paese d'origine (come la richiesta dell'atto di nascita). In terzo luogo, la comunicazione con le rappresentanze diplomatiche presenta notevoli difficoltà, sia perché alcune rappresentanze non sono presenti o non presentano la strumentazione atta al rilascio del passaporto, sia per la scarsa apertura al dialogo di alcune di queste, che presentano orari di apertura non chiari e una scarsa comunicazione elettronica ostacolante.

Per quanto riguarda il primo punto, l'errore di una compilazione manuale non corretta può portare al rifiuto della Questura competente di convertire un permesso di soggiorno in cui si trovi un nominativo diverso da quello effettivamente detenuto dalla persona, in quel caso si necessiterà di un decreto da parte del Tribunale per i Minorenni che conformi i documenti del minore compilati in Italia erroneamente con quanto attestato dalle autorità del Paese d'origine. Tale processo presenta notevoli complicazioni e farraginosità, legate al complicato rapporto con le autorità del Paese d'origine e alla lentezza degli apparati burocratici. Si dovrà infatti ricorrere ai Tribunali per i Minorenni per un'apposita richiesta di correzione dei documenti con i dati errati, richiesta non sempre facilmente esperibile, vista la difficoltà di ottenere e ricondurre i documenti del Paese di origine alla medesima persona che possiede i documenti da correggere in Italia. Per quanto riguarda il secondo punto, l'importanza di una figura familiare o amicale è fondamentale, come sottolineato da ASGI e Intersos⁵³, i quali consigliano di incentivare la collaborazione della famiglia d'origine attraverso colloqui supportati da mediatori atti a "far comprendere l'importanza [...] ai della regolarizzazione sul territorio". L'impossibilità per il minore di accedere ad una figura amica nel Paese d'origine comporta in molti casi la concreta impossibilità di accesso ai documenti necessari come il certificato di nascita in originale.

In terzo luogo, la difficoltà di accesso e dialogo con le rappresentanze diplomatiche emerge come un fattore diffuso in tutte le interviste effettuate e in tutte le esperienze rilevate. Le farraginosità del sistema estremamente burocratizzato, attenuate nel percorso di riconoscimento come minore, emergono con forza nel percorso di regolarizzazione sul territorio alla maggiore età. Il dialogo con le questure, anche nei casi positivi, non permette una conversione del permesso senza passaporto e molto spesso le Ambasciate non rispondono alle richieste di tutori e operatori. Alcuni intervistati, che hanno vissuto per esperienza personale problematiche che concernono maggiormente le relazioni fra Stati, rilevano che sarebbe indispensabile in questo senso la firma di protocolli di intesa con gli Stati di provenienza, anche al fine di evitare fenomeni di reti illecite che propongono documenti informalmente. Le Ambasciate in questo senso raramente facilitano il lavoro degli operatori e dei tutori. Molto spesso risultano chiuse al pubblico o non facilmente accessibili (cambiano gli orari di accesso con facilità e senza comunicazioni pubbliche). In alcuni casi non sono presenti in Italia, in altri casi, come nel caso della Guinea, sono sprovviste dei mezzi per produrre materialmente il passaporto. Nel caso della Costa d'Avorio, le Ambasciate in Italia e in Francia richiedono documenti diversi, quindi spesso i minori si mettono in cammino verso la Francia in quanto non viene richiesta l'esibizione della carta di identità biometrica di difficile se non impossibile ottenimento. In alcuni casi è stata segnalata la richiesta di documenti aggiuntivi e costosi a seguito dell'avvio della procedura, ingenerando sfiducia e incertezza per la buona riuscita del processo, di cui nella maggioranza dei casi non si ha conoscenza dell'esito o prova da esibire sino alla effettiva conclusione, con l'emissione del passaporto (procedura che prende tempi molto

⁵³ ASGI, Intersos, (2021), Domande frequenti sulle richieste del passaporto per minori stranieri non accompagnati e neomaggioranni non richiedenti asilo in Italia, p. 3.

lunghe in ogni caso). La difficoltà di collaborazione con le Ambasciate porta alla richiesta di queste della carta di identità per il rilascio di successiva documentazione, carta che il ragazzo potrebbe ottenere solo rientrando nel proprio Paese, punto critico per la maggior parte di loro che, a maggior ragione a seguito della pandemia da COVID-19, non hanno modo di rientrare e spesso alcune questure non rilasciano il *laissez passer* per permettere al ragazzo il rientro. Nei casi del Bangladesh e dell’Afghanistan si segnala la progressiva chiusura delle rappresentanze diplomatiche che, seppur formalmente aperte nella pratica, non concedono risposte con mezzi telematici e non rilasciano appuntamenti ai minori e nell’ultimo anno hanno interrotto il rilascio del passaporto. Secondo alcuni, in tali casi, le vicissitudini legate alla questione dell’accertamento dell’età dei minori all’ingresso hanno portato ad un irrigidimento delle rappresentanze diplomatiche dei due Paesi, specie del Bangladesh. Per una specifica sulle Ambasciate dei singoli Paesi si rimanda alle schede ad hoc redatte da Intersos nell’ambito del Progetto Pass4You, già richiamato nel corso dell’approfondimento.

Queste difficili prassi, legate anche alle relazioni bilaterali fra Stati e alla firma di alcune Convenzioni multilaterali (come la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 sulle apostille) che facilitano l’accesso a tutta la documentazione necessaria per i minori nel momento dell’ottenimento del passaporto, portano a situazioni estreme di impasse, come ad esempio quella di un minore che ha necessità di farsi apporre un’apostilla sul certificato di nascita da parte della rappresentanza italiana nello Stato di provenienza, la quale tuttavia richiede l’esibizione del permesso di soggiorno del minore, che non può essergli presentato in quanto contiene dati identificativi errati per l’errore manuale del funzionario che li ha trascritti⁵⁴. Il Covid-19 ha sicuramente agito come un elemento ostacolante nella procedura di ottenimento dei documenti, sia impedendo i viaggi dei minori, sia per la chiusura degli uffici preposti.

In ultimo, ma estremamente di rilievo per la presente ricerca, si deve considerare come elemento potenzialmente ostacolante per l’emersione del fenomeno apolidia il fatto che le persone che richiedono il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, non necessitano di attestazione di cittadinanza o di rilascio del passaporto da parte del proprio Stato di provenienza, stante la necessaria protezione dell’individuo da qualsiasi contatto con le proprie autorità di provenienza. Il permesso per richiesta asilo o per protezione internazionale sarà pertanto rilasciato in assenza di tali documenti, come sottolineato nel corso delle interviste. Questa maggiore facilità di accesso ad un canale di regolarizzazione della persona oggettivamente impossibilitata all’ottenimento di documenti identificativi può portare alla decisione di una richiesta di protezione internazionale come scappatoia alle difficoltà sopra citate.

5.2 ALCUNI DATI SULLA CONVERSIONE DEL PERMESSO DEI MSNA

Secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali⁵⁵, le principali cittadinanze dei minori che richiedono e ottengono un parere dalla Direzione Generale per l’Immigrazione e le Politiche di integrazione per la conversione del permesso di soggiorno al momento della maggiore età presentano notevoli divergenze rispetto alle nazionalità dei minori all’ingresso. Se infatti la presenza di minori presenti dalla Costa d’Avorio al momento dell’ingresso è notevole, così come

⁵⁴ Come riscontrato nel corso di un’intervista ad una tutrice volontaria.

⁵⁵ Dati richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche dell’Integrazione, Divisione II, Aprile 2021.

negli anni passati quella degli eritrei e dei somali, nei dati dei pareri rilasciati dal 2016, ripartiti per cittadinanza, non si riscontra la presenza delle medesime.

Tabella 4. Pareri emessi per cittadinanza (2016-2021)

Provenienza	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (primi 4 mesi)
Albania	661	604	808	757	695	151
Bangladesh	524	321	271	154	194	85
Egitto	648	684	597	192	169	68
Kosovo	221	246	327	410	375	64
Pakistan	15	26	36	44	87	21
Tunisia	18	10	42	62	47	19
Marocco	34	30	52	44	42	12
Senegal	43	41	56	44	34	8
Gambia	23	62	54	39	22	3
Ghana	8	15	24	17	6	1
Altri	51	53	77	87	42	5

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La tabella del Ministero presenta i dati relativi alla provenienza delle persone che ottengono il parere necessario per la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età, pertanto ricomprende le persone che, fra tutte quelle che hanno fatto richiesta, hanno ottenuto il rilascio del parere. Gli Stati riportati sono quelli che più spesso richiedono ed ottengono l'emissione del parere, mentre nei dati del Ministero gli altri Paesi, avendo dati numerici di scarsa rilevanza, vengono inserite nella categoria "Altri". Ritroviamo tra i Paesi da cui provengono più richieste alcuni Paesi della tabella 1 (relativa alla cittadinanza dei MSNA presenti nel territorio italiano) come Albania, Bangladesh, Egitto e Kosovo che sono fra i principali Stati di provenienza dei minori, sia via terra che via mare. Tuttavia, alcuni dei Paesi presenti nella tabella citata non sono presenti, si tratta dei casi della Costa d'Avorio, dell'Eritrea e della Somalia che nel corso degli anni hanno visto presenze considerevoli. Il primo caso è tuttora fra i primi Paesi di provenienza, il secondo in assoluto se si considerano esclusivamente gli ingressi di minorenni di genere femminile.

L'emissione del parere da parte della Direzione Generale del Ministero del Lavoro comporta alcune fasi precedenti che potenzialmente possono indicare la presenza di alcuni interessanti fattori per la ricerca. In primo luogo, la richiesta della conversione del permesso per minore età a permesso per lavoro/studio/attesa occupazione indica che, verosimilmente, i minori non hanno richiesto la protezione internazionale una volta arrivati alla maggiore età. Difatti qualora lo avessero fatto, proprio in quanto richiedenti, rientrerebbero nella casistica dei minori che non necessitano di rilascio di parere da parte della Direzione Generale menzionata. Dalle interviste emerge la prassi delle questure di attendere l'emissione del parere positivo da parte della Direzione Generale competente ai fini della conversione del permesso, mentre la richiesta di parere, secondo le Linee Guida⁵⁶ della Direzione Generale per l'Immigrazione e le politiche di integrazione, deve essere corredata da una "Copia del passaporto e/o attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'Ambasciata/Consolato del proprio Paese d'origine" in allegato. Benché dalle interviste emerga la pratica di inviare la richiesta anche in assenza di tutti gli allegati richiesti, con successiva integrazione "in corso d'opera", l'obbligo di mostrare copia dei documenti identificativi citati

⁵⁶ Si veda nota 38.

rimane vigente pertanto coloro i quali hanno ricevuto parere positivo, avendo inviato la documentazione richiesta, possono essere esclusi dal rischio apolidia.

Difatti, il rilascio del parere positivo indica la presenza dei requisiti formali atti al rilascio del parere stesso, fra questi assume particolare importanza proprio l'essere in possesso di un documento attestante l'identità del minore come un passaporto (o come sottolineato in precedenza anche un'attestazione di cittadinanza con obbligo di integrazione del passaporto). Le autorità di pubblica sicurezza competenti per il rilascio del nuovo permesso non potranno infatti rilasciarlo ove manchi un documento di identità come il passaporto che attesti e identifichi il neomaggiorenne presente sul territorio. Nella tabella 4 colpisce quindi l'assenza delle nazionalità ivoriane, eritree e somale negli anni, tale assenza sembra essere un fattore indicativo di una potenziale impossibilità dei neomaggiorenni provenienti da quei territori ad attestare la propria cittadinanza.

6. La protezione internazionale per i MSNA

Ai fini di una identificazione dei percorsi di integrazione dei neomaggiorenni ex-MSNA provenienti dalle nazionalità indicate, è necessario appurare se tali persone al momento dell'ingresso e dell'identificazione alla minore età come MSNA abbiano ottenuto un permesso per protezione internazionale. Secondo i dati della Commissione Nazionale per le richieste d'asilo, a fronte di una richiesta complessiva in decrescita, le richieste con esito positivo sono state all'incirca negli anni di poco inferiori al 40%. Difatti, sia nel 2019 che nel 2020, le tipologie di decisioni adottate dalla Commissione territoriale risultano per lo più di carattere negativo, pari al 58% delle richieste, a fronte del 40% di riconoscimenti dello status di protezione internazionale, mentre nel 2018 solo nel 26,4 % dei casi è stato dato esito negativo. La decrescita nelle richieste di protezione internazionale da parte di minori, dal 2014 in poi, sembra essere dovuta sia ad un generale calo negli arrivi e alla scomparsa del permesso umanitario, sia all'applicazione della legge N.47/2017 che ha chiarito la possibilità di richiedere il permesso per minore età nei casi di minore straniero non accompagnato. La richiesta di protezione internazionale comporta una maggiore difficoltà per l'emersione del fenomeno dell'apolidia in quanto, coloro che richiedono il riconoscimento dello status di rifugiati o altro, non hanno un obbligo di presentare documenti identificativi ed inoltre l'elemento di apolidia, emerso nel corso dell'iter di riconoscimento della protezione internazionale, sarebbe ricondotto alla confidenzialità dell'interlocuzione e pertanto avrebbe natura riservata. Inoltre, si rileva che in alcune circostanze, la discriminazione alla base della negazione della cittadinanza fondata sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale può arrivare a rispondere alla definizione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951⁵⁷ e di conseguenza comportare il riconoscimento dello status di rifugiato

⁵⁷Secondo la definizione è rifugiato colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

Tabella 5, Le principali provenienze per le domande di protezione (2016-2020) – dati numerici e in percentuale.

Provenienza	2016	2017	2018	2019	2020
Afghanistan	n.d	n.d	n.d.	40 (6,1%)	46 (6,1%)
Bangladesh	438 (7,4%)	1.113 (11,4%)	275 (7,5%)	29 (4,4%)	152 (20,2%)
Costa d’Avorio	457 (7,7%)	742 (7,6%)	262 (7,1%)	n.d.	33 (4,4%)
Eritrea	n.d	580(5,9%)	150 (4,1%)	68(10,3%)	n.d.
Somalia	n.d	n.d.	n.d.	63(9,6%)	96 (12,7)
Totale	5.930	9.782	3.676	659	753

Fonte: Report MSNA su dati della Commissione Nazionale

Nella tabella sono evidenziate le richieste per protezione internazionale provenienti da alcuni dei Paesi di provenienza di interesse per la ricerca. Mentre nei casi, come nel caso del Myanmar o nei casi in cui il dato per il Paese riportato non è presente (segnalato come n.d. – non disponibile), tale dato non è stato esplicitato dalla Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in quanto non numericamente consistente, ed è ricompreso nel report ministeriale all’interno della categoria “altri”. Da un’analisi dei Paesi di maggiore provenienza dei richiedenti asilo minori non accompagnati si evince che la maggioranza degli ivoriani, benché numericamente presente nel territorio, non richiede la protezione internazionale al momento dell’ingresso come minore, richiedendo pertanto il permesso per minore età o potenzialmente per motivi familiari.

7. Alcuni casi di apolidia

In questo capitolo saranno esposti alcuni dei casi di minori rientranti negli indicatori evidenziati nei capitoli precedenti, le loro storie sono riportate in maniera da garantire il loro anonimato. Si ritiene importante trattare alcune delle storie riscontrate proprio al fine di evidenziare la diversità dei profili e le condizioni esterne che hanno portato all’emersione della potenziale apolidia dei minori stessi. In tali casi emerge la capacità degli operatori di identificare l’apolidia come possibile condizione della persona da esplorare e valutare, mentre i minori stessi non sembrano consapevoli della loro condizione e scoprono nel tempo la preoccupazione per i documenti all’approssimarsi della maggiore età. Ognuno dei casi evidenzia come l’apolidia possa scaturire da dinamiche e condizioni di vita completamente diverse e che sia pertanto complesso individuarne i potenziali rischi di fronte ai casi concreti. Il capitolo è stato pertanto ripartito in 3 macro-aree: la prima riguardante la natura del percorso migratorio del minore, la seconda la discriminazione dovuta a leggi nazionali sulla registrazione delle nascite o sull’acquisto della nazionalità, la terza per l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Nella tabella 6 è presente una sintesi degli indicatori, con relative note di precisazione, si precisa che la tabella non è esaustiva e che la casistica risulta variegata e complessa, pertanto la schematizzazione ha il fine di supportare l’analisi dei singoli casi e non è di per sé vincolante⁵⁸.

⁵⁸ Si rimanda inoltre al lavoro di ASGI e Intersos, relativo al progetto Pass4You citato alla nota 10.

Tabella 6. Indicatori di apolidia

Indicatori	Note
Appartenenza a minoranze discriminate nel Paese d'origine	In presenza di gruppi discriminati su base etnica, linguistica, culturale.
Percorsi migratori complessi (ripetuti ed in giovane età)	Spesso accompagnata da assenza, per abbandono o morte, di entrambe le figure genitoriali.
Leggi discriminatorie nei confronti della donna	In assenza, per abbandono o morte, della figura paterna, così come nei casi di donne non sposate o sposate con una persona straniera (qualora il figlio non possa ereditare neanche la cittadinanza del padre secondo le leggi del paese in questione).
Assenza di registrazione al momento della nascita	-
Legislazione del Paese d'origine ostacolante	Ci si riferisce ai casi in cui la richiesta di cittadinanza per i minori nati all'estero è vincolata a complesse regole che ostacolano di fatto la domanda e l'ottenimento di questa.
Condizione di orfano in un Paese straniero	-

7.1 PERCORSI MIGRATORI COMPLESSI

La difficoltà di ricostruire il percorso migratorio del minore, sia per la persona stessa, sia per gli operatori dei centri di accoglienza, può portare gradualmente alla constatazione della condizione di non-cittadino di un minore non accompagnato. Ove non valutati per tempo la condizione e lo status giuridico del minore, il momento della maggiore età risulta essere determinante ma tardivo per la comprensione di un'eventuale criticità in tema di documenti identificativi e cittadinanza. In un caso emerso alla maggiore età, un ex minore non accompagnato, arrivato in Italia con un percorso complesso che lo ha visto divenire orfano per la perdita della madre lungo il viaggio, ha potuto comprendere la sua condizione a forte rischio apolidia solo alla maggiore età, quando si è palesato il problema di ottenere documenti come il passaporto dalla propria Ambasciata di provenienza. Il ragazzo è difatti nato in Togo, non possiede un certificato di nascita e in tenera età si è trasferito in Nigeria con la madre che purtroppo ha perso in breve tempo. La sua crescita in un orfanotrofio nigeriano è stata devastata dall'arrivo di Boko Haram che ha attaccato l'istituto e lo ha costretto a fuggire. Il minore solo ha trovato dapprima rifugio presso uno zio materno in Libia ed è poi arrivato orfano e non accompagnato in Italia in giovane età. Le tracce del suo percorso e delle sue origini familiari sono perdute proprio per il venir meno degli affetti e per la giovane età, difatti il ragazzo non ha ricordi della sua infanzia in Togo e non ha legami giuridici con la Nigeria. Gli operatori hanno con estrema difficoltà ricostruito la condizione giuridica dell'ormai ex minore e valutato le sue possibilità future di poter rimanere regolarmente sul territorio. I traumi vissuti in Nigeria hanno portato ad una richiesta di protezione internazionale che ha interrotto i rapporti con le rappresentanze diplomatiche (già non facili in precedenza vista la chiusura riscontrata). Anche in questo caso, come in molti altri, la comprensione della propria condizione viene percepita dalla

persona con difficoltà e tristezza, date dalla percezione di un passato che ostacola il proprio presente e futuro in Italia.

7.2 LEGISLAZIONI DISCRIMINATORIE

In tema di legislazioni discriminatorie è necessario precisare che la discriminazione riguarda la figura materna a cui in molti Paesi non viene concessa o viene ostacolata la registrazione della nascita dei figli o il trasferimento ad essi della propria. Nel primo caso rientrano gli Stati che prevedono la possibilità per la madre di registrare la nascita negli uffici preposti solo dietro presentazione del certificato di matrimonio o con la presenza del consorte. Le unioni extraconiugali sono pertanto fonte non solo di stigma per la donna, ma anche di conseguenze per i bambini. La storia della minore riportata rientra in questa casistica. Gli operatori legali sono venuti a conoscenza della bambina poco dopo l'arrivo in Italia, in tenera età. La bambina aveva infatti solo 8 anni ed era stata condotta da loro dalla cugina della madre, la quale poco prima di morire in Libia aveva affidato la propria figlia alla parente. La condizione della minore ha destato l'attenzione immediata degli operatori in quanto presentava vari elementi che rendevano il suo status giuridico complicato da discernere: la bambina era nata in Libia da una relazione extraconiugale della madre di nazionalità marocchina, la nascita non è stata registrata in Libia in quanto, proprio per la natura della relazione, la madre era impossibilitata a completare la procedura. Gli operatori legali hanno sin dall'inizio compreso la possibilità di un rischio apolidia e pertanto del problema di regolarizzare. La presenza della parente lontana, pur essendo fonte di sostegno prezioso e vitale per la minore, che difatti era completamente affidata a lei, la rendeva comunque minore straniera non accompagnata. Difatti la bambina era arrivata sul suolo italiano priva di assistenza e supporto dei genitori o di rappresentanti legali preposti. La minore è stata quindi seguita dagli assistenti sociali del Comune di arrivo come MSNA per svariati mesi, mesi nei quali il Comune e gli operatori legali hanno collaborato al fine di valutare le possibili opzioni per il futuro della bambina.

La questione apolidia prospettata inizialmente è stata sin da subito intesa dagli operatori come un'opzione residuale. L'esperienza maturata con casi di apolidia legati alla popolazione proveniente dall'ex Jugoslavia e da Cuba ha permesso agli operatori un'iniziale conoscenza del fenomeno strumentale a valutare correttamente i passi da effettuare prima di iniziare una procedura di riconoscimento dello status di apolide. Si è pertanto prodotto un permesso di soggiorno per la minore, alla quale in seguito il Comune di permanenza, nel caso specifico Palermo, ha rilasciato un atto di nascita. Gli operatori legali si sono quindi rivolti al consolato marocchino, il quale tuttavia non ha riconosciuto l'atto di nascita ed ha consegnato alla minore il certificato di non cittadinanza. Ufficialmente la bambina pertanto non era, e non è tutt'ora, cittadina marocchina, né può essere considerata libica o italiana, non avendo maturato i requisiti. Solo il riconoscimento dell'apolidia può permettere alla minore di regolarizzare la propria situazione senza perdere alla maggiore età la possibilità di un permesso di soggiorno e la continuità di quanto sta costruendo in Italia.

Un altro caso, avvenuto sempre nel territorio siciliano, concerne un neomaggiorenne arrivato in Italia come minore non accompagnato e proveniente dalla Mauritania. Gli operatori che hanno seguito il ragazzo hanno evidenziato la difficoltà di ricostruire insieme al diretto interessato il proprio percorso migratorio e la propria storia familiare. La condizione di apolidia del neomaggiorenne, di non facile individuazione, deriva dalla legge sull'acquisizione della nazionalità in Mauritania (Loi n. 1961-112), la quale non garantisce il diritto di ogni bambino ad acquisire una cittadinanza. Tale legge discrimina le donne nella possibilità di trasferire la cittadinanza al proprio

figlio, limitando alla base le possibilità di conferimento rispetto a quelle che avrebbe il padre del bambino. Le madri mauritane possono conferire la cittadinanza nei casi in cui il bambino sia nato in Mauritania e il padre del bambino sia sconosciuto, apolide o straniero, ma tali bambini possono rinunciare alla cittadinanza nell'anno prima del raggiungimento della maggiore età. In caso di scelta, la rinuncia non è condizionata al possesso o all'acquisizione di altre nazionalità. In caso di figli nati all'estero da madri mauritane e padri stranieri, i minori possono optare per la cittadinanza mauritana solo nell'anno precedente al raggiungimento della maggiore età e non è chiaro dalla legge se tale diritto si estenda ai figli nati da padri apolidi o di nazionalità sconosciuta. Nei casi in cui un bambino nato all'estero non sia in grado di acquisire la cittadinanza del padre straniero, il bambino sarà quindi in una condizione di limbo protratta fino alla maggiore età, con gravi implicazioni per il godimento dei principali diritti fondamentali⁵⁹. Nel caso in cui per circostanze individuali o contingenti non riesca a fare domanda di cittadinanza prima del passaggio alla maggiore età, come ad esempio situazioni esterne che lo impossibilitano a fare richiesta, non conoscenza della possibilità, impossibilità oggettiva a fare richiesta (si pensi ai minori non accompagnati in viaggio), il passaggio alla maggiore età comporta la perdita di ogni possibilità per l'acquisizione della cittadinanza mauritana. La difficoltà di ricostruire tale processo sia per gli operatori, sia per le istituzioni competenti, sia per il minore stesso, ha portato ad un lungo e complesso anno in cui il ragazzo ha fatto richiesta di protezione internazionale senza ottenerla. In aggiunta a ciò, l'accettazione della propria condizione di apolidia è stata dolorosa e difficile, comportando un lavoro di supporto degli operatori, tuttora in corso.

In entrambi i casi la scoperta della condizione di apolidia sembra essere legata a fattori personali o aleatori più che a un meccanismo consolidato di individuazione di un rischio apolidia. Difatti nel primo caso la segnalazione agli operatori è arrivata per vie indirette attraverso una rete di accoglienza locale, mentre nel secondo caso per l'individuazione dell'apolidia è stata decisiva l'esperienza professionale e personale di una delle operatrici.

7.3 MINORANZE DISCRIMINATE ED ERRATA ATTRIBUZIONE DI NAZIONALITÀ

In questo paragrafo si evidenziano i casi di minori stranieri non accompagnati appartenenti ad un determinato gruppo o minoranza riconosciuta internazionalmente come apolide in quanto discriminata all'interno dello Stato di provenienza. L'arrivo in Italia e la conseguente necessaria identificazione del minore all'ingresso del territorio comporta per il minore la necessità di palesare la propria appartenenza ad un determinato gruppo discriminato nel proprio Stato di provenienza. **In molti casi per i minori non è facile segnalare la propria appartenenza per il timore di eventuali ripercussioni o per la convinzione che il palesare un'altra cittadinanza sia maggiormente sicuro per loro.**

In altri casi, invece, viene rilevata una cittadinanza errata dalle stesse autorità pubbliche al momento dell'identificazione del minore, errore che accade non solo in Italia ma anche in altri Paesi. La scarsa conoscenza delle situazioni di alcune comunità, storicamente discriminate e costrette ad abbandonare i propri luoghi per trovare rifugio in altri Paesi, può portare a registrare erroneamente i minori con una cittadinanza che non è la loro, creando problemi alla persona al momento della

⁵⁹ [UNHCR Submission for the Universal Periodic Review of Mauritania](https://equalnationalityrights.org/2-uncategorised/70-gender-discrimination-in-mauritania-s-nationality-law-unhcr-upr-submission-excerpt), 2nd Cycle, 23rd Session, November 2016. Citato in <https://equalnationalityrights.org/2-uncategorised/70-gender-discrimination-in-mauritania-s-nationality-law-unhcr-upr-submission-excerpt>

maggior età e oscurando ulteriormente un fenomeno di così difficile rilevazione come l'apolidia. L'UNHCR e l'UNICEF hanno riportato il caso di Ahmed, arrivato in Europa nell'estate del 2017 come minore non accompagnato. Lui e la sua famiglia sono Bidoon⁶⁰, sebbene abbia vissuto in Kuwait per tutta la vita, non gli è stata concessa la nazionalità dallo Stato. Quando è arrivato in Europa ha informato le autorità della sua situazione, ma è stato erroneamente registrato come cittadino iracheno⁶¹.

In Italia, dalle interviste con esperti e operatori per l'accoglienza e integrazione dei minori non accompagnati, emerge che l'apolidia, proprio in quanto fenomeno non conosciuto, non viene analizzata dalla maggioranza delle autorità incaricate di identificare il minore al momento della rilevazione del territorio. In numerosi casi, infatti, specie nel confine orientale, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, minori appartenenti al gruppo Rohingya⁶², gruppo storicamente discriminato in Myanmar e costretto, in buona parte, ad emigrare in Bangladesh dove vive in condizioni precarie, sono identificati come cittadini del Bangladesh. Gli intervistati hanno riportato che in alcuni casi i minori stessi, su suggerimento della famiglia d'origine, dichiarano di essere bengalesi proprio perché ritengono che sia più sicuro per loro stessi dichiararsi tali. La mancata identificazione come Rohingya comporta che il minore non verrà incanalato verso la procedura di accertamento dell'apolidia prima della maggiore età e, se non posto a conoscenza di tale possibilità, anche nella maggiore età non avrà riconosciuta la propria condizione. In alcuni casi riscontrati al confine, l'errata registrazione dei minori come bengalesi non ha avuto modo di essere corretto, stante la fuoriuscita dei minori dal circuito di accoglienza.

In un altro caso invece, il minore, pur avendo dichiarato successivamente la propria appartenenza alla minoranza, non ha avviato la procedura di riconoscimento dell'apolidia, per una scarsa conoscenza della procedura da parte degli operatori che lo assistevano. In quel frangente il minore, che aveva visto riconoscersi la protezione internazionale, avrebbe potuto essere supportato per la richiesta dell'accertamento della propria condizione di apolide mentre gli operatori, giudicando che non fosse necessario, non hanno proseguito la procedura. Si sottolinea che le procedure sono compatibili l'una con l'altra e che solo il riconoscimento ufficiale dell'apolidia potrà permettere al minore ormai maggiorenne una piena regolarizzazione della propria condizione di non-cittadino. La protezione internazionale, difatti, sebbene garantisca un elevato standard di protezione non sana la condizione di apolide.

8. Le criticità legate all'emersione del problema apolidia fra MSNA

Dalle interviste raccolte emerge la mancata consapevolezza dei minori non accompagnati della propria condizione di apolide e degli ostacoli, dettati dall'assenza di documenti identificativi, alla maggiore età per la prosecuzione del proprio percorso di integrazione in Italia o in Europa. La scoperta avviene pertanto tardivamente, quando si prospetta il problema di una conversione del permesso dalla minore alla maggiore età. Questo comporta per i minori una dura consapevolezza della propria condizione e porta a provare incertezza per il proprio presente.

⁶⁰ Minoranza araba apolide in Kuwait non inclusa fra i cittadini al momento dell'indipendenza del paese. Minority Rights Group International, Bidoon, in <https://minorityrights.org/minorities/bidoon/>

⁶¹ UNHCR, UNICEF (2019), Ending childhood statelessness in Europe.

⁶² I Rohingya sono un gruppo di fede musulmana che risiede principalmente in Myanmar nello stato di Rakhine, al confine con il Bangladesh. Minority Rights Group International, Muslims and Burma, <https://minorityrights.org/minorities/muslims-and-rohingya/>

Da parte degli operatori emerge la scarsa conoscenza del fenomeno tale che, nei casi emersi, con difficoltà si è arrivati alla conclusione che il minore o la minore fossero apolidi o a rischio apolidia. Il processo che ha portato alla scoperta segue quindi le logiche scientifiche di progressiva esclusione delle possibilità e comporta la perdita di tempo prezioso per il minore. Difatti, ove individuato per tempo, ci sarebbe lo spazio sufficiente per affrontare la procedura di riconoscimento dell'apolidia durante la minore età. In altri casi l'apolidia è emersa per le capacità del singolo operatore, sia dovute ad esperienze personali e professionali pregresse. Inoltre, sono stati segnalati problemi di mancato coordinamento fra operatori nel trasferimento del minore in un diverso centro, in questi casi il mancato passaggio del fascicolo e lo scarso dialogo possono portare gli operatori a non proseguire percorsi iniziati nella sistemazione precedente, fra cui la ricostruzione dello status giuridico del minore, di estrema importanza per l'individuazione della cittadinanza e l'ottenimento dei documenti. In alcuni casi, specie riguardanti i Rohingya, individuati erroneamente come bengalesi, gli intervistati hanno evidenziato possibili preconcetti da parte degli operatori che si interfacciano con il minore con concezioni pregresse non legate all'individuo specifico. Si riconduce pertanto il minore nel gruppo dei migranti economici e in alcuni casi, guardando con sfiducia alla sua dichiarazione di minore età, questa modalità di relazionarsi può portare a non creare un legame di fiducia tale da permettere al minore di dichiarare la propria appartenenza al gruppo discriminato. **Sicuramente la presenza di mediatori è di fondamentale importanza nella creazione di un clima di aperto dialogo.**

Una delle maggiori criticità rilevate è legata proprio alle procedure e alle difficoltà connesse, oltre alla confusione fra il ricorso alla protezione internazionale e la possibilità del formale riconoscimento dell'apolidia. **Dalle interviste si riscontra una prassi che porta gli operatori e gli esperti legali a non approfondire la possibile condizione di apolidia di un soggetto, a seguito della richiesta di protezione internazionale, non valutando l'opzione di perseguire entrambe le vie.** Il riconoscimento dell'apolidia è difatti compatibile con il procedimento che segue alla richiesta di protezione internazionale, ma non viene intrapreso perché lo si considera erroneamente superfluo e perché complicato e lungo nell'ottenimento. Le procedure previste per il riconoscimento dell'apolidia, come segnalato dal Tavolo Apolidia⁶³, pur essendo due e pur rappresentando una buona pratica rispetto al contesto internazionale, sono complesse e presentano criticità in termini di costi, oneri probatori e lunghezza. Fra le due strade percorribili per ottenere l'apolidia, sicuramente la procedura presso le autorità giudiziarie (Tribunale ordinario) risulta essere la più agevole per via dei requisiti di più facile accesso, non viene infatti richiesto il certificato di nascita o un permesso di soggiorno valido⁶⁴ anche se onerosa per i necessari costi legali da sostenere⁶⁵. Le difficoltà esplicitate in precedenza per l'ottenimento dei documenti necessari alla maggiore età, per la conversione del permesso per minore età, come il passaporto, portano in molti casi a scegliere le uniche vie possibili in quel momento per permettere all'ex minore una presenza regolare sul

⁶³ Il Tavolo Apolidia è coordinato dall'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite – Ufficio Regionale per l'Europa del Sud e ne fanno parte: A Buon Diritto Onlus; Associazione 21 luglio Onlus; Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione; Avvocato Paolo Farci; Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus; Comunità di S. Egidio; Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale; European Roma Rights Centre; Human Rights and Migration Law Clinic dell'Università di Torino/Università del Piemonte Orientale/International University College; JUSTROM-Italia, programma pilota del Consiglio d'Europa/Unione Europea per l'Accesso alla Giustizia delle Donne Rom, Sinte e Caminanti; Save the Children Italia.

⁶⁴ Tavolo Apolidia (2020), Raccomandazioni sulla protezione degli apolidi e sulla riduzione dell'apolidia in Italia, aprile.

⁶⁵ Si ricorda la possibilità di accedere all'istituto del gratuito patrocinio anche se possibile, nei casi di difficoltà ad avere documenti di identificazione e per l'impossibilità di dimostrare i redditi dal Paese di provenienza, per buona prassi degli Ordini degli Avvocati presenti nel territorio nazionale. Si veda G. Perin (2017), La tutela degli apolidi in Italia, ASGI.

territorio. Fra queste sicuramente la richiesta di protezione internazionale è una strada percorsa, come emerso in varie occasioni dalle interviste avute, in quanto non comporta la presentazione del passaporto per l'ottenimento del permesso⁶⁶. In alcuni casi invece, risulta complesso portare avanti una procedura di riconoscimento dell'apolidia per i fattori legati alla concezione personale dei minori, legati ad esempio al proprio senso identitario e al proprio riconoscimento in un determinato gruppo e/o comunità sociale. Nei casi di due minori accolti, provenienti dall'Etiopia dell'Est, dalla città di Giggiga ove vive una forte e prevalente componente somala, l'ottenimento della protezione internazionale ha portato gli operatori a non proseguire nella valutazione di un rischio apolidia. Tale rischio è presente proprio per gli elementi individuati in precedenza rispetto alle legislazioni sulla cittadinanza sia etiope che somala. Il forte senso di identità somala dei due minori, che hanno subito pressioni e incarceramento per spingerli all'arruolamento nelle milizie militari dell'Ogaden National Liberation Front (pressioni subite anche dalle famiglie), pone un ostacolo personale alla richiesta di apolidia. I minori non si sono mostrati favorevoli a valutare un percorso di apolidia proprio per la forte identità somala che contrasta con la realtà dei fatti, visto il non riconoscimento del loro status da parte dell'Etiopia.

Altri fattori che portano alla mancata individuazione dei casi di apolidia sono ricollegati alle procedure di accertamento dell'età, ancora non uniformi in tutto il territorio nazionale e in alcuni casi non rispettose delle norme nazionali; agli errori materiali dei funzionari concernenti l'attribuzione errata di nazionalità, anche dovuta al possibile tentativo del minore di nascondere per timore la propria appartenenza ad un determinato gruppo. Inoltre, il ricorso a procedure informali per l'ottenimento dei documenti, come il certificato di nascita, ostacola l'emersione del fenomeno in quanto la produzione di certificati non ufficiali attestanti il luogo e la nascita della persona può facilitare il raggiungimento dell'ottenimento di un passaporto nel breve termine, ma può portare successivamente ad ulteriori problemi relativi alla scoperta della non autenticità dei documenti stessi. Secondo alcuni degli intervistati, ricorrere a procedure informali per l'ottenimento di certificati di nascita "autentici" è una prassi conseguente all'eccessiva burocratizzazione delle procedure riguardanti il passaggio alla maggiore età, caratteristica che contrasta nettamente con la natura e le modalità più flessibili dell'identificazione della persona alla minore età. Come evidenziato in precedenza, proprio questo contrasto porta, alla maggiore età, non solo a rallentamenti e ostacoli per la correzione degli errori compiuti al momento dell'identificazione del minore (banalmente l'aver sbagliato in ogni documento del minore la scrittura del nome e cognome da parte degli ufficiali preposti), ma a vere e proprie impasse con le rappresentanze diplomatiche dei Paesi di provenienza, che si mostrano non dialoganti con i neomaggiorenni stessi.

9. Un focus sulla Costa d'Avorio

L'arrivo di un forte numero di minori di provenienza ivoriana e la contemporanea scarsità di minori ivoriani nelle richieste di conversione del permesso alla maggiore età, hanno fatto emergere il dubbio concernente gli ex-MSNA ivoriani e le problematiche che possono avere nel passaggio alla maggiore età, tali da non convertire il permesso di soggiorno. Si è ipotizzato che tale problema potesse essere riconducibile alla possibile richiesta di protezione internazionale del minore, che rende pertanto non necessario il parere per la conversione del permesso dalla minore età a studio/lavoro/attesa occupazione da parte della Direzione Generale per l'Immigrazione e le

⁶⁶ A titolo di esempio si rimanda alla Relazione sul fenomeno dell'Apolidia tra i MSNA in Italia delle Cliniche Legali dell'Università di Torino, in: https://www.cespi.it/sites/default/files/osservatori/allegati/unitorino_-_relazione_apolidia_e_msna.pdf

politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali preposta. Tuttavia, come evidenziato dai dati relativi ai minori richiedenti protezione, non emerge fra i minori ivoriani una percentuale considerevole di richieste di protezione internazionale. Ad esempio, nel 2020, anno in cui l'arrivo dei minori non è stato in generale considerevole, anche per la diffusione del virus Covid-19, su 313 minori non accompagnati ivoriani solo 33 hanno chiesto la protezione internazionale, ovvero circa il 10%. Se si esclude tale fattore, una ipotesi plausibile, che si è cercato di indagare, è che i minori, nella richiesta del permesso per studio/lavoro/attesa occupazione legata al passaggio alla maggiore età, siano ostacolati proprio dalle difficoltà ad ottenere un passaporto dimostrante la nazionalità ivoriana.

La Costa d'Avorio presenta una larga parte della popolazione di origini o di provenienza non ivoriana, secondo gli ultimi dati dal censimento disponibili (1998): la percentuale di immigrati, rispetto alla popolazione totale, al tempo raggiungeva il 26%⁶⁷. Proprio dal 1960, anno di indipendenza della Costa d'Avorio dalla Francia, la presidenza di Félix Houphouët-Boigny, per facilitare lo sviluppo del Paese, ricco di risorse e beni primari, supportò l'immigrazione delle popolazioni confinanti. Immigrazione non certo iniziata nel 1960, bensì molto prima, fin dall'epoca coloniale, con lo sviluppo del settore delle piantagioni. L'economia del paese è quindi stata in gran parte dipendente dalla forza lavoro straniera⁶⁸. I lavoratori dei paesi vicini, con risorse naturali limitate e una sovrabbondanza di forza lavoro, come il Burkina Faso, il Mali, il Benin e il Ghana hanno contribuito notevolmente allo sviluppo economico della Costa d'Avorio. Dopo la sua indipendenza nel 1960 e fino all'inizio degli anni '90, quando il paese fu colpito dalla crisi economica, l'immigrazione fu promossa dalle autorità nazionali. Queste ultime però tennero ben ferma, nel tempo, la distinzione fra ivoriani e stranieri, non concedendo neanche alla nascita dello Stato, nel 1960, la cittadinanza per *ius soli* ai figli dei migranti. Come riscontrato dalle interviste svolte, la possibilità di lavorare nelle piantagioni dell'Ovest o, in generale, verso il Sud del Paese maggiormente ricco di opportunità di lavoro e di risorse naturali hanno portato sia gli ivoriani del Nord che le popolazioni confinanti, a trasferirsi in tali aree. La provenienza da un altro luogo, in entrambi i casi (quindi anche per gli ivoriani) rende le persone immigrate "straniere" agli occhi degli autoctoni, pur non comportando particolari motivi di conflittualità o opposizione. La convivenza, ad eccezione della decade degli anni '90, anni in cui era molto forte un sentimento xenofobo legato alla crisi economica e alla scarsità di lavoro generale, è stata perciò possibile negli anni, ma non ha portato ad un'integrazione formale degli "stranieri" che hanno continuato, sin dal 1960 ad essere considerati tali. Un fattore importante da tenere in considerazione è legato al fatto che la maggioranza degli immigrati, specie i burkinabé, hanno un livello di istruzione inferiore rispetto agli ivoriani, e sono spesso impiegati nelle piantagioni⁶⁹. Vivono nei *campement*, piccoli villaggi vicino alle piantagioni di cacao e caffè, dove lavorano. Tali fattori fanno sì che una forte maggioranza della popolazione non procede alla registrazione della nascita dei propri figli al momento del parto. In aggiunta recarsi presso le autorità locali, lontane dal proprio *campement*, presenta costi sia di viaggio, legati alla presenza di piccole strutture informali di controllo non autorizzate dal Governo, *check point* che necessitano di un pagamento per permettere il passaggio, sia un mancato guadagno per la giornata di lavoro persa.

Il riconoscimento degli ivoriani della componente della popolazione straniera è molto forte, come riscontrato dalle interviste svolte. Anche se tale nozione non ha una connotazione negativa, l'effetto

⁶⁷ IOM (2015), A Survey on Migration Policies in West Africa, p. 132.

⁶⁸ S. Abi (2018), Ivory Coast a Country of Hospitality, ottobre in <http://www.obsmigration.org/en/2018/10/ivory-coast-a-country-of-hospitality/>

⁶⁹ *Ibidem*, ¾ della popolazione immigrata secondo il censimento del 1998 è illetterata, rispetto al 57% degli ivoriani, p. 133.

è che coloro che richiedono dall'estero documenti di identità alle rappresentanze diplomatiche ivoriane possono non essere ivoriani. Difatti “anche se si è fatta la scuola in Costa d'Avorio, non sei ivoriano”, mentre, secondo alcuni, affermare di essere ivoriani assume una funzione securitaria o valorizzante per le persone che giungono in Europa. Il fattore identitario, rispetto all'essere o meno ivoriani, ha portato a due sanguinose guerre civili che non hanno risolto la questione, mentre la presenza di una forte percentuale di immigrati ormai stabili, ha creato un'ampia fascia di popolazione apolide, all'interno dello stesso Paese. A nulla sono valsi i tentativi che nel corso degli anni – pur timidamente – il Governo nazionale ha portato avanti, non da ultimo con una legge del 2013⁷⁰. Nel tentativo di facilitare la richiesta di cittadinanza, la legge ha previsto la possibilità di acquisire la cittadinanza tramite dichiarazione a chi ne avesse fatto richiesta in un lasso di tempo determinato (gennaio 2014 – gennaio 2016), tali persone dovevano avere determinati requisiti specifici: nate in Costa d'Avorio da genitori stranieri e alla data del 20 dicembre 1961 avere meno di 21 anni; con residenza abituale ininterrotta in Costa d'Avorio prima del 7 agosto 1960 e, ove vi siano figli, questi devono essere nati in Costa d'Avorio; nate in Costa d'Avorio tra il 20 dicembre 1961 e il 25 gennaio 1973 da genitori stranieri. Una circolare interministeriale del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno ha chiarito che beneficiari della legge erano anche i discendenti delle tre categorie menzionate dalla legge speciale, escludendo invece i bambini nati all'estero.

Nel 2020, anche in virtù di una collaborazione iniziata con l'UNHCR, il Governo ha rinnovato gli sforzi per far emergere gli apolidi presenti, attraverso la creazione di un procedimento di riconoscimento dell'apolidia, per la prima volta in un Paese africano. Risulta tuttavia complesso per le autorità nazionali raggiungere gli apolidi e creare, dopo le guerre civili del recente passato, un sentimento di fiducia che può portare gli stessi individui a voler dichiarare la propria identità⁷¹. Dalle interviste emerge un fenomeno di ottenimento dei documenti da parte delle persone che ne sono sprovviste tramite metodi informali e non ufficiali, tale fattore rende ancora più complesso comprendere quanti siano effettivamente non-cittadini in Costa d'Avorio. Proprio la presenza così consistente di non ivoriani all'interno del Paese, lasciati fuori dalla possibilità di ottenimento della cittadinanza ivoriana, popolazione caratterizzata da condizioni socio-economiche inferiori porta a ipotizzare che a tale gruppo siano appartenenti gli individui che migrano in Italia ed in generale in Europa. Tuttavia, secondo alcuni intervistati, gli ivoriani che partono per l'Europa non sarebbero parte dell'immigrazione interna, non sarebbero quindi ad esempio burkinabé o maliani o in generale coloro che non hanno documenti ivoriani, ma sarebbero piuttosto cittadini ivoriani in condizioni socio-economiche migliori, i quali spinti da un forte senso di dovere familiare e da una fierezza personale, ricercano in Europa maggiore fortuna economica.

Ci sono elementi che lasciano propendere per una presenza, tra coloro che vengono segnalati come ivoriani, di persone rientranti nel gruppo storicamente escluso dalla cittadinanza ivoriana e quindi a forte rischio apolidia, stante la difficoltà di conversione dei permessi e la bassa presenza di richiedenti protezione internazionale. Al tempo stesso, altre considerazioni portano a ritenere che tale gruppo migratorio sia in realtà composto da ivoriani in condizioni economiche e sociali più elevate rispetto agli stranieri (come i maliani e i burkinabé lavoratori nei *campement* citati). Pertanto, al presente stato della ricerca non è possibile affermare con certezza se e in quale misura gli ivoriani, fra cui anche i minori non accompagnati, presenti in Italia siano appartenenti alla popolazione a rischio apolidia o apolide presente in Costa d'Avorio. Sarebbe necessario un

⁷⁰ Loi n° 2013-653 du 13 septembre 2013 portant dispositions particulières en matière d'acquisition de la nationalité par déclaration (Disposizioni particolari in materia di acquisizione della nazionalità per dichiarazione).

⁷¹ M. Adjami (2018), *Statelessness and Nationality in Côte d'Ivoire*, in <https://www.refworld.org/pdfid/58594d114.pdf>

approfondimento qualitativo sulla comunità immigrata proveniente dal Paese tale da permettere un'analisi relativa alla presenza di non-ivoriani per comprendere se vi siano persone riconducibili al gruppo apolide di provenienza ivoriana.

10. Conclusioni e raccomandazioni

Come emerso da quanto approfondito in questo rapporto, il fenomeno dell'apolidia è sfuggente e difficile da "afferrare" sia in termini numerici, sia attraverso le interviste effettuate. Proprio tale caratteristica, che lo porta ad essere generalmente concepito come un fenomeno complesso e di difficile soluzione, rende in realtà il problema più grave, perché l'apolidia, se non affrontata rischia di essere trasmessa ai propri discendenti. La mancanza di riconoscimento della condizione di apolide, infatti, comporta nel contesto normativo italiano e vista l'applicazione restrittiva delle vigenti salvaguardie contro l'apolidia alla nascita, che anche i figli non potranno ottenere la cittadinanza e seguiranno il destino dei propri genitori. Com'è noto, il riconoscimento dell'apolidia, pur essendo l'Italia uno dei pochi Paesi con due procedure dedicate, è in realtà difficile nella concreta esperibilità e pertanto risulta poco utilizzato.

La poca consapevolezza dei minori della propria condizione di apolide si abbina ad una mancata conoscenza del fenomeno e della gravità di questo da parte degli operatori, connubio che porta ad un evidenziarsi della problematica solo successivamente, quando il minore è ormai neomaggiorenne e si trova a dover convertire il proprio permesso per minore età. Minori e soprattutto operatori maggiormente consapevoli del fenomeno potrebbero individuare per tempo elementi ed indicatori, palesanti un possibile rischio apolidia ed iniziare le procedure di riconoscimento in una fase meno caotica, come è quella del passaggio alla maggiore età, già fonte di incertezze per il minore riguardo al suo status giuridico in Italia e il suo futuro.

La tendenza da evitare è proprio quella palesata in alcune interviste, e cioè di richiedere la protezione internazionale, ove vi siano elementi in tal senso, nei casi di complessa ricostruzione della documentazione attestante la cittadinanza dell'interessato, abbandonando l'analisi dell'esistenza di un possibile status di apolidia. Come emerso dalle interviste, molti operatori non conoscono la possibilità di intraprendere entrambe le strade volendo anche contemporaneamente, quella della richiesta di protezione e quella del riconoscimento dell'apolidia, ritenendo pertanto superfluo o impossibile il perseguire anche la seconda.

Per evitare un ricorso immotivato alla richiesta di protezione internazionale è necessario un miglior dialogo fra gli operatori competenti per la presa in carico dei soggetti, soprattutto nei casi di trasferimento del minore in vari centri, evitando di dover ricostruire la storia del minore ad ogni arrivo in ogni struttura. La necessità di una migliore collaborazione fra i diversi livelli coinvolti si evidenzia anche con riferimento ad attori di rilievo, come le autorità di pubblica sicurezza, al momento della conversione del permesso di soggiorno (nei casi di impedimento oggettivo ad ottenere il passaporto), oltre che le rappresentanze diplomatiche. Tale collaborazione aiuterebbe a ridurre l'incertezza insita nel passaggio alla maggiore età e a individuare in funzione preventiva i casi di apolidia minorile o di rischio apolidia.

In accordo al V Piano Infanzia, Azioni 22 e 30, al fine di approfondire la comprensione del fenomeno e di garantirne un effettivo monitoraggio, sarebbe opportuno prevedere la costituzione di meccanismi di scambio fra le istituzioni coinvolte. L'identificazione dei casi potrebbe essere facilitata ad esempio attraverso la predisposizione di un meccanismo che evidenzii, nelle basi dati dei Ministeri competenti riferite ai minori non accompagnati e MSNA richiedenti

protezione internazionale, i casi in cui si siano riscontrati criticità rilevanti per la produzione di documentazione utile a confermare il possesso di una cittadinanza. Tale segnalazione, svolta per ogni singolo minore, porterebbe a comprendere facilmente la provenienza e le problematiche legate al fenomeno, facilitando l'accesso dei minori o neomaggiorenni, ove adeguato, alle procedure di riconoscimento dell'apolidia. Il riconoscimento dei casi di rischio apolidia potrebbe essere facilitato nelle prime fasi iniziali di identificazione e accoglienza del minore attraverso la costituzione di un set di indicatori con cui valutare l'indice di rischio del minore non accompagnato.

Si ritiene inoltre di fondamentale importanza, come sottolineato anche dal V Piano infanzia all'azione 22, "l'adozione di disposizioni legislative volte a migliorare le procedure di determinazione dell'apolidia in conformità con gli standard internazionali", in particolare predisponendo specifiche garanzie procedurali rivolte ai minori non accompagnati, che incorporino il principio del superiore interesse del minore e che facilitino, per esempio, un esame prioritario delle loro richieste.

In ultimo, si ritiene di estrema utilità proseguire la ricerca sul fenomeno apolidia fra i minori non accompagnati, con un'analisi focalizzata sul caso dei minori non accompagnati della Costa d'Avorio attraverso una ricerca qualitativa specifica.

11. Bibliografia

- ASGI (2018), Quali percorsi per i minori non accompagnati in seguito all'abrogazione del permesso per motivi umanitari? Scheda per i tutori e gli operatori che seguono minori non accompagnati (aggiornata al 12.12.18).
- ASGI, Intersos (2021), Scheda Apolidia, progetto Pass4you, Never Alone.
- Bosniak L. (2000), 'Citizenship denationalized', *Indiana Journal of Global Legal Studies* 7(2), pp. 447-509.
- Campbell J.R. (2005), *The Enduring Problem of Statelessness in the Horn of Africa: How Nation-States and Western Courts (Re)Define Nationality*.
- CEDAW, CRC (2021), Afghanistan: UN committees urge Taliban to honour their promises to protect women and girls.
- CIR (2015), *Ending Childhood Statelessness: A study on Italy*, ENS, Working Paper 07/15.
- CIR, ENS (2018), *Italy Country Survey Data*.
- EASO (2019), *Costa d'Avorio notizie sul Paese. Informazioni sui Paesi di origine*, Giugno.
- ENS (2020), *No child should be stateless: Ensuring the right to a nationality for children immigration in Europe*.
- ENS (2020), *Literature review and mapping study: risks of statelessness among the children of refugees in Europe*.
- Hoque R. (2016), *Report on Citizenship law- Bangladesh 2016/14, Country Report*, European University Institution.
- IOM (2015), *A Survey on Migration Policies in West Africa*, Settembre.
- ISI (2018), *Statelessness & Human Rights, The Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women*.
- ISI (2019), *32nd Session of the Universal Periodic Review. All country summary and recommendations related to the right to a nationality and the rights of stateless persons*.
- ISI (2020), *Statelessness in numbers: 2020 An overview and analysis of global statistics*, Agosto.
- Manby B. (2018), *Statelessness and Citizenship in the East African Community*, UNHCR, Novembre.
- Perin G.(2017), *La tutela degli apolidi in Italia*, ASGI.
- Perle Diaha L. A. (2021), *Rapport sur le droit de la nationalité: Côte D'Ivoire RSCAS/GLOBALCIT-CR 2021/9* Marzo.
- SPT (2021), *Afghanistan: Authorities must prohibit torture in any circumstances UN torture prevention body*.
- UNHCR (2014), *Global Action Plan to End Statelessness*, Novembre.
- UNHCR (2014), *Manuale per la protezione delle persone apolidi*.
- UNHCR (2015), *I am here i belong*.
- UNHCR (2016), *Submission for the Universal Periodic Review of Mauritania, 2nd Cycle, 23rd Session*, November.
- UNHCR (2017), *Good Practice Paper –Action 7, Ensuring birth registration for the prevention of statelessness*.
- UNHCR (2019), *Cote d'Ivoire - Bulletin Apatridie Octobre- Décembre*
- UNHCR (2020), *The impact of statelessness on access on human rights in Italy, Spain and Portugal*.

- UNHCR (2020), L'impatto del Covid-19 sulle popolazioni apolide.
- UNHCR (2020), Background note on gender equality, nationality laws and statelessness.
- UNHCR (2020), Global trends, forced displacement in 2019.
- UNHCR (2021), Quick Guide: Researching Statelessness, Marzo.
- UNHCR, UNICEF, OIM (2019), A un bivio La transizione all'età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia.
- UNHCR, UNICEF (2018), Minority Children and Statelessness.
- UNHCR, UNICEF (2019), Ending childhood statelessness in Europe.
- UNHCR, UNICEF (2021), Background Note on Sex Discrimination in Birth Registration, Luglio.
- UNICEF (2008), Birth registration and armed conflict.
- UNICEF (2019), Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track?, Dicembre.
- United Nations Committee on the Rights of the Child (2017), General Comment No. 21 (2017) on Children in Street Situations.
- UNHCR (2021), Positions on returns to Afghanistan.

12. Sitografia

- Adjami M. (2018), Statelessness and Nationality in Côte d'Ivoire, in <https://www.refworld.org/pdfid/58594d114.pdf>
- Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Somalia: Whether persons born in Somaliland and in the Ogaden region of Ethiopia are entitled to Somali citizenship; citizenship status of women married to foreign nationals; requirements and procedures to obtain and reacquire Somali citizenship (2015-November 2017), 3 April 2018, SOM106079.E, available at: <https://www.refworld.org/docid/5ac386b74.html>
- Global Campaign for Equal Nationality Rights - <https://equalnationalityrights.org/>
- IRB – Immigration and Refugee Board of Canada, Information regarding the possibility and procedure for a Somali citizen to obtain Ethiopian citizenship. This individual was born in the Ogaden (Ethiopia) of Somali citizens, but was brought up in Somalia, in <https://www.ecoi.net/de/dokument/1150170.html>
- La Depeche - Côte d'Ivoire : un refuge pour les enfants "maudits" <https://www.ladepeche.fr/article/2016/12/21/2483234-cote-d-ivoire-un-refuge-pour-les-enfants-maudits.html>
- Minority Rights Group International - <https://minorityrights.org/>
- Observatory on Migration, www.obsmigration.org
- Osservatorio nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza, 5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - <https://famiglia.governo.it/media/2360/5-piano-infanzia-e-adolescenza.pdf>
- Perle Diaha L. A., La loi n. 2013-653 du 13 septembre 2013 portant dispositions particulières en matière d'acquisition de la nationalité par déclaration : incidence sur la résolution de cas d'apatridie en Côte d'Ivoire, in <http://citizenshiprightsafrika.org/wp-content/uploads/2020/09/Diaha-Yao-Perle-M%C3%A9moire-Loi-2013.pdf>
- Save the Children, Minori stranieri non accompagnati accolti in Italia: il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, in <https://legale.savethechildren.it/minori-stranieri-non-accompagnati-accolti-italia-rilascio-del-permesso-soggiorno-alla-maggiore-eta/>

- The Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) -<https://globalcit.eu/>
- Tavolo Apolidia -<https://tavoloapolidia.org/>
- UNHCR - <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>